Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXX - N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 15 gennaio 2003 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2002

2003

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2002, n. 0189/Pres.

I.P.A.B. «Istituto mons. Francesco Tomadini» - Udine. Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;
- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- che ai sensi degli articoli 4, 12 e 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche private riconosciute ai sensi del codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;
- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
- che la materia della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle I.P.A.B. trova ora disciplina organica negli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA la domanda del 24 gennaio 2002, con la quale il Presidente dell'«Istituto mons. Francesco Tomadini», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Udine, ha chiesto la depubblicizzazione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

VISTI il reale decreto 29 marzo 1896 con il quale il suddetto Istituto è stato eretto in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto ed il decreto dell'Assessore regionale agli enti locali del 2 dicembre 1986, n. 168 con il quale il medesimo Statuto è stato riapprovato;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'Ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera c) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto istituzione assistenziale di ispirazione religiosa, per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati al comma 6 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione n. 57 del 20 dicembre 2001, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione ha espresso la volontà di chiedere la depubblicizzazione della medesima ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato - segnatamente, nella forma della Fondazione - e di adottare un nuovo Statuto più conforme alla nuova natura privatistica dell'Ente;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del nuovo Statuto;

VISTI i pareri favorevoli all'accoglimento dell'istanza espressi dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota n. 2457/2 FOND del 18 febbraio 2002, dalla Direzione regionale per le autonomie locali con nota n. 2651/1.9.51 del 5 marzo 2002 e dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota n. 6545/SAI/II/4/10 del 14 marzo 2002;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e gli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 14 giugno 2002;

DECRETA

L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza «Istituto mons. Francesco Tomadini», con sede in Udine, è depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato.

E' approvato il nuovo Statuto di detta Fondazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 giugno 2002

TONDO

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE «ISTITUTO MONS. FRANCESCO TOMADINI» DI UDINE

ORIGINE

Art. 1

L'«Istituto monsignor Francesco Tomadini», istituito nel 1856, è stato riconosciuto con Rescritto Sovrano 3 settembre 1865 ed è stato annoverato tra le Opere Pie col Regio decreto 25 maggio 1879.

SCOPI

Art. 2

L'«Istituto monsignor Francesco Tomadini» è una Fondazione di diritto privato, che, secondo le volontà del Fondatore, espresse nel proemio del presente Statuto, ha per scopo di accogliere, in via primaria, orfani e giovani particolarmente bisognosi, provvedendo loro vitto, alloggio, istruzione, educazione fisica, religiosa, morale ed intellettuale, in proporzione dei mezzi disponibili. La «Fondazione Istituto monsignor Francesco Tomadini» potrà svolgere ogni attività che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi statutari, senza fini di lucro.

MEZZI

Art. 3

La Fondazione provvede al proprio mantenimento:

a) con le rendite patrimoniali derivanti da beni immobili e mobili pervenuti dal benemerito Fondatore e da altri numerosi benefattori;

b) con le rette dei convittori;

c) con le spontanee offerte dei cittadini udinesi e della Arcidiocesi, che finora hanno provveduto in massima parte alle spese;

d) con i contributi, di qualsiasi natura, erogati da Enti, Istituti o privati.

RAPPRESENTANZA

Art. 4

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri che durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Alla loro nomina provvede l'Ordinario Diocesano di Udine in quanto dal Fondatore nominato Tutore e Protettore specialissimo.

L'Ordinario Diocesano nominerà il Presidente-Direttore dell'Istituto.

Gli altri quattro membri saranno da lui nominati:

- due: sentito il Consiglio Presbiterale Diocesano;

- due: esperti nel settore socio assistenziale e amministrativo, sentito il Consiglio Diocesano per gli affari economici.

Art. 5

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Egli convocherà entro trenta giorni dalla nomina il Consiglio di amministrazione per la nomina del Vice-Presidente che lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento.

Spetta al Presidente in particolare sovrintendere e vigilare su tutto l'andamento della Fondazione; adottare ogni provvedimento urgente anche di competenza del Consiglio, riferendone poi per la ratifica; convocare e presiedere il Consiglio ed adempiere ad ogni altro compito esecutivo.

Il Presidente può delegare ad altro Consigliere l'esercizio di alcune delle proprie funzioni.

Il Presidente, quale Direttore della Fondazione, dedicherà tutta la sua attività alla gestione economica e morale del medesimo e per tale compito ha titolo ad una indennità mensile che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore è affiancato per l'andamento educativo della Fondazione da un Vice-Direttore nominato dall'Ordinario Diocesano. Tale Vice-Direttore viene integrato nella pianta organica del personale.

Art. 6

Compiti del Consiglio di amministrazione sono:

- amministrare il patrimonio;
- adottare il bilancio di previsione;
- redigere la relazione morale ed il suo consuntivo;
- approvare le modifiche dello Statuto;
- adottare i regolamenti per il personale ed altri servizi;
- assumere gli impegni, convenzioni ed altri provvedimenti che abbiano durata pluriennale;
- deliberare in genere su tutti gli affari che interessino l'Ente.

La relazione morale ed il conto consuntivo dovranno essere portati a conoscenza dell'Ordinario Diocesano ogni anno.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno entro il mese di maggio per l'approvazione della relazione morale e del conto consuntivo; entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Si raduna in via straordinaria ogni qualvolta l'importanza degli affari da trattare lo richieda.

Le riunioni vengono convocate mediante invito scritto del Presidente da inviarsi al domicilio dei singoli membri almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno tre membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Responsabile esecutivo, affiancato al Direttore, delle linee programmatiche del Consiglio di amministrazione è il Segretario-Economo, nominato dallo stesso Consiglio di amministrazione e integrato in pianta organica.

ORFANOTROFIO

Art. 8

Gli orfani, accolti in via prioritaria, frequenteranno i vari tipi di scuola di ogni ordine e grado e di livello universitario.

COLLEGIO

Art. 9

I posti gratuiti, riservati in Collegio a studenti di ogni ordine e grado, sono conferiti in seguito all'accertamento delle disagiate condizioni economiche della famiglia del richiedente e dei risultati scolastici. Tale accertamento viene effettuato dal Direttore, che riferirà al Consiglio di amministrazione.

Art. 10

Tra i giovani ammessi ai sensi dell'articolo 9, il Direttore determina l'assegnazione e la riconferma dei posti gratuiti, tenendo conto anche degli indispensabili requisiti religiosi e morali.

Art. 11

L'attività culturale e l'assistenza morale e religiosa in Collegio per tutti gli studenti sono effettuate in modo che lo studente stesso abbia sempre di mira i seguenti principi:

a) consideri come attività essenziale lo studio seguito con il massimo impegno;

b) completi e perfezioni la propria cultura e formazione religiosa per adeguarla a quella professionale, partecipando anche a corsi di teologia e ad ogni altra iniziativa di carattere educativo proposti dalla Direzione;

c) prosegua l'opera di perfezionamento della sua formazione orientandola alle particolari esigenze della futura vita professionale.

Lo studente partecipa inoltre alle attività ricreative e sportive del Collegio.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Il Regolamento interno, deliberato dal Consiglio di amministrazione e divenuto esecutivo a termini di legge, determina le norme di esecuzione del presente Statuto e quelle necessarie per il funzionamento dell'Istituto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, designati dall'Ordinario Diocesano di Udine in quanto dal Fondatore nominato Tutore e Protettore specialissimo.

Il Collegio e legge nel proprio seno un Presidente, il quale deve risultare iscritto nel ruolo dei Revisori contabili.

Il Collegio dura in carica cinque anni.

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 14

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile:

a) quando il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

In caso di cessazione dell'Ente il patrimonio sarà devoluto all'Arcidiocesi di Udine secondo le volontà del Fondatore, o, in mancanza, ad altro Ente che abbia finalità analoghe a quelle della Fondazione.

NORMA DI RINVIO

Art. 15

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative vigenti per le Fondazioni.

PROEMIO

Dovendosi compilare lo Statuto organico dell'Ospizio mons. Tomadini in osservanza della legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, si ritiene opportuno premettere la disposizione di ultima volontà del benemerito Fondatore, che ne espone l'origine e lo scopo, e determina le norme per il governo del pio Istituto.

Udine, giorno di giovedì 18 (diciotto) marzo 1858 (cinquantotto) ore 9 1/2 (nove e mezzo) antimeridiane.

«Per effetto del cholera nel memorabile 1836 rimasti orfani e senza risorse umane buon numero di fanciulli di poca età, la vigilante Superiora Autorità trovò di appoggiare que' miserelli a una commissione formata da parecchi individui, fra i quali, comunque immeritevoli, venni, io stesso che scrivo, annoverato. Ebbero allora questi orfanelli per cura del Municipio un tetto comune che li ricoverò, un pane che li salvò dalla fame, sacconi di paglia e coperte sufficienti a riparo dal freddo della notte, lasciatasi a me la cura di disciplinarli, istruirli e farli istruire nel santo timore di Dio e nei primi rudimenti di lettura e computo, onde avviarli a qualche arte o mestiere. - Son note le vicende di quei poveretti: furono balzati da un locale ad altro da circostanze imperiose; perdettero fatalmente uno dopo l'altro i protettori, riducendosi la loro sussistenza alla più amara incertezza; e finalmente nel 1851 furono obbligati ad abbandonare l'ultimo angolo da essi abitato nella Casa di Ricovero. Sciöltasi quindi la convivenza e la comune disciplina, e rimasto io solo a sostegno loro e conforto, ebbi a distribuirli come meglio potei in altrettante famiglie di poveri artigiani, continuando la pur difficile sorveglianza, l'istruzione ed il mantenimento. Quel Dio però che disceso tra noi trovò sua delizia nei fanciulli che servian di tedio agli apostoli non ancora ben penetrati nelle sue Dottrine, quel solo salvò il povero Istituto nel momento in cui pareva prossimo a naufragare. Dio solo ispirommi il pensiero e diemmi la forza di acquistare la Casa sita in Borgo di Treppo, intitolata già Ospizio degli Orfanelli. Lo stesso Dio poi mi offrì mezzi di renderla più capace e più opportuna al bisogno, cui giovò moltissimo l'avermi concesso un buon fondo ad uso di orto dall'ottimo cuore di una nobilissima famiglia udinese. In questo locale provveduto per cura mia anche di oratorio dedicato a S. Giuseppe Calasanzio, nel giorno 20 settembre 1856, nel quale S.E.Rev.ma Mons. Arcivescovo comparve accompagnato da distinte persone a benedirlo, inaugurandosi colla pia funzione l'Istituto come a nuova vita risorto proprio nel momento in cui nuova e tremenda visita del cholera lasciava nella miseria e nell'abbandono un numero di fanciulli non minore di quello de 1836.

Sono decorsi intanto due anni dacchè io povero sottoscritto ivi raccolgo dai 40 ai 50 di quei poveretti, di quelli cioè che il cholera aveva lasciati nudi sulla pubblica via, e per questi Iddio mi assistè finora a provvederli di vitto, vestito, di religiosa e civil disciplina; e son pure da 80 a 90 quelli che vengono la mattina accompagnati allo stesso locale a ricevere coi primi il vitto e l'istruzione e riconsegnati la sera al proprio casolare, dove il cholera lasciò qualche superstite che provveda loro il riposo della notte. Ma desiderando io vivamente, che questo povero pure utilissimo stabilimento sussista e migliori possibilmente dopo la mia mancanza a' vivi, che non può essere lontana, toccando io gia' il 75° anno, la ridetta casa Ospizio degli orfanelli, sita come sopra, coscritta coi Civ. numeri 1706 - 1707 e mappali numeri 1018 con cortile, orticello acquistato da me con contratto 6 dicembre 1862 atti D.r Qualandra Notaio in Venezia, pel prezzo di lire 14.600, ampliato poi con dispendio di ben oltre 5.000 lire, la ridetta casa acquistata, ampliata con denaro consecrato ai miei poveri orfanelli, dichiaro, intendo voglio e dispongo che alla mia morte passi in proprietà e a benefizio perpetuo dell'istesso Ospizio degli orfanelli, come a vantaggio suo intendo e voglio passi quanto pervenne al mio nome col testamento Bearzotti 13 Marzo 1855 N.4749, atti D.r Someda, di cui già godesi il frutto annuo di L. 800, e quanto potrà in seguito pervenirmi a quel titolo, in qualunque maniera, promettendo, come ho fatto finora, di segnare qualunque oggetto o somma residuo di mio pugno coll'epigrafe: Ospizio degli orfanelli. Per

l'effetto poi vieppiù sicuro di quanto ho disposto in favore degli orfanelli, nomino a Tutore e Protettore specialissimo degli orfanelli stessi, il Rev.mo Prelato che reggerà questa Diocesi, sive il Rev.mo Ordinario di Udine, che sarà alla mia mancanza ai vivi; e questi avrà tutto il pensiero di destinare nell'istante e in seguito chi lo rappresenti nelle funzioni di Direttore dell'Ospizio, sorvegliandolo nell'amministrazione, istruendolo e facendosene render conto come meglio crederà.

Dichiaro pure, intendo e raccomando che questo povero stabilimento abbia a continuare col suo stato attuale di privata fondazione e beneficenza, e non abbia chi lo dirigerà a render conto se non a Dio ed al sopranominato capo della Diocesi, ed anche ove fosse ricercato, al capo del Municipio come persona privata.

Dichiaro che quando per qualsiasi causa pubblica o privata potesse venir chiuso o impedito il detto Ospizio degli orfanelli e fosse pel momento impossibile il raccoglierli nella casa stabilita od altrove, sia salvo il diritto agli orfanelli a quella sostanza, e in quel fatal caso, che spero non avverrà, prego il Rev.mo Prelato Ordinario Diocesano a provvedere che la casa dell'Ospizio sia affittata, e il prodotto depurato di tale affittanza e di ogni altro elemento di rendita proprio di questa Pia Causa, a merito di esso Rev.mo Ordinario sarà passato privatamente alle mani dei Rev.mi Parochi di questa R.Città per sussidio esclusivo dei loro orfanelli, e ciò fino al momento che la Providenza si compiacesse ristabilire l'Ospizio.

Voglio per ultimo che a suffragio del defunto Gio.Batta Bearzotti venga ogni anno come ho praticato finora nel primo semidoppio di Marzo, fatto un anniversario nella Cappella dell'Ospizio degli orfanelli.

E questo è l'atto di mia ultima volontà, sive mio testamento, ed atto insieme di fondazione del mio Ospizio degli orfanelli che sottoscriverò di mio pugno, e firmato insieme da tre testimoni degni di fede e suggellato consegnerò a probo Notaio che lo conservi fra gli Atti suoi e a tempo lo produca, ne dia la prima copia al Rev.mo Ordinario Diocesano e faccia quanto è di metodo.

Firmato:

Francesco can. Tomadini Direttore degli orfanelli, testatore

Gio.Batta q. Giuseppe De Nardo testimonio

P.G.Batta q. Nicolò Mantoessi id.

Francesco q. Raimondo Cortelazzis id.»

Mancato ai vivi il fondatore nel 31 dicembre 1862, i Preposti colla religiosa osservanza delle disposizioni lasciate dal testatore, i cittadini e Diocesani colla costante generosa benevolenza, hanno provveduto non solo alla continuazione dell'opera iniziata da mons. Francesco Tomadini, ma anche a renderla più utile migliorandola ed ampliandola, specialmente in grazia della pingue eredità dell'esimio benefattore sig. Giuseppe Federicis nato a Gorizia e morto a Venezia il dì 11 febbraio 1893.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 dicembre 2002, n. 0386/Pres.

I.P.A.B. Scuola materna «Gesù Bambino» - Pasiano di Pordenone (Pordenone). Depubblicizzazione e trasformazione in Associazione di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;
- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- che ai sensi degli articoli 4, 12 e 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche private riconosciute ai sensi del codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;
- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

- che la materia della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle I.P.A.B. trova ora disciplina organica negli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA la domanda del 18 agosto 2000, successivamente integrata con nota del 2 marzo 2002, pervenuta il 9 aprile 2002, con la quale il Presidente della Scuola materna «Gesù Bambino», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Pasiano di Pordenone, ha chiesto la depubblicizzazione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 1950, n. 790, con il quale il suddetto Istituto è stato eretto in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'Ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera c) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto istituzione assistenziale di ispirazione religiosa, per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati al comma 6 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione del 10 giugno 2000, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione ha espresso la volontà di chiedere la depubblicizzazione della medesima ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del vigente Statuto;

VISTI i pareri favorevoli all'accoglimento dell'istanza espressi dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota n. 4877/2MA3 dell'8 maggio 2002 e dalla Direzione regionale per le autonomie locali con nota n. 5518/1.9.52 del 17 maggio 2002;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e gli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4081 del 6 dicembre 2002;

DECRETA

- L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza Scuola materna «Gesù Bambino», con sede in Pasiano di Pordenone (Pordenone), è depubblicizzata.

- E' approvato lo Statuto di detta Associazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

- L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 dicembre 2002

TONDO

ASILO INFANTILE «GESU BAMBINO»
Pasiano di Pordenone

STATUTO

CAPO I

ORIGINE.
SCOPO DELL'ASILO
E MEZZI DEI QUALI ESSO DISPONE

Art. I

L'asilo infantile «Gesù Bambino» di Pasiano di Pordenone, trae la sua origine dall'eredità della defunta Maria Salgarello in Pantarotto, di cui testamento olografo 20 agosto 1946, pubblicato il 7 settembre 1947, rogiti notaio dr. Alberto Passanante di Pordenone n. 6264 di Rep. e 3733 di Fac. L'asilo è stato eretto in Ente morale con lo stesso decreto di approvazione del presente Statuto, ed ha un patrimonio valutato in lire 6.961.100. (seimilioni novecentosessantunomilacento).

Art. II

L'asilo infantile avrà per iscopo di accogliere e custodire gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini poveri, di ambo i sessi, della Parrocchia di Pasiano, dell'età dai tre anni ai sei, e di provvedere alla loro educazione religiosa, fisica e morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro età. Provveduto ai bambini poveri della Parrocchia, verranno ammessi anche i bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione. Verrà pure istituita una scuola di lavoro femminile, specialmente per le fanciulle povere. La direzione disciplinare l'educazione e l'insegnamento sono affidati ad una congre-

gazione di suore diplomate ed abilitate per l'insegnamento (scuola materna) e fornite di titoli equipollenti.

Art. III

I bambini ammessi all'asilo, non potranno rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale saranno obbligati, secondo le leggi vigenti e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Art. IV

Non saranno ammessi i bambini che non siano stati sottoposti alla vaccinazione prescritta dalle leggi, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi medesime, e quelli affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

Art. V

Ai bambini dell'asilo verrà somministrata la refezione quotidiana, se i mezzi dell'Istituto lo consentiranno.

Art. VI

Salvo la preferenza dovuta agli orfani, ed ai congiunti dei caduti in guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi, nonché ai bambini appartenenti a famiglie numerose nel caso di deficienza di posti, saranno preferibili i bambini che non abbiano persone che possano convenientemente vigilarsi, perché impedite loro dalle occupazioni e da altre cause. Per gli altri si terrà conto dell'ordine di precedenza delle domande.

Art. VII

L'Asilo provvederà ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate dai bambini non poveri, col prodotto delle quote sociali sottoscritte, e con gli altri proventi non destinati ad aumentare il patrimonio.

Art. VIII

Nell'asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra i bambini; ad essi è fornita una sopraveste uniforme, a meno che i mezzi dell'istituto non lo consentano.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. IX

L'asilo è retto da un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, compreso il Presidente, che è di diritto il Parroco pro tempore della chiesa parrocchiale di S. Paolo ap. di Pasiano di Pordenone; degli altri quattro, due sono nominati dall'Assemblea generale dei soci, uno dal Sindaco del Comune, e uno dal Provveditorato agli studi. I membri eletti durano in carica quattro anni e potranno essere riconfermati.

Art. X

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci il membro più anziano di nomina a parità di minima; il più anziano di età.

Art. XI

I componenti il Consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo non interverranno a tre sedute consecutive, decadranno dalla carica. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio stesso, e il Prefetto la può promuovere.

CAPO III

SOCI

Art. XII

Saranno soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obbligheranno a versare annualmente la somma di lire 300 (trecento), e soci perpetui coloro che, in una volta sola, verseranno una somma non inferiore a lire 3.000 (tremila).

Art. XIII

Perderanno la qualità di soci coloro che, entro sei mesi dalla scadenza, non avranno effettuato il pagamento dovuto e coloro che si troveranno in uno dei casi previsti dall'articolo 8 dalla legge comunale e provinciale ed a linea C - D dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. XIV

La scadenza e modalità dei pagamenti, saranno determinati dal Regolamento.

CAPO IV

ASSEMBLEA GENERALE

Art. XV

Le assemblee generali saranno ordinarie e straordinarie; le prime avranno luogo entro il mese di maggio, o, in ogni caso, nei termini stabiliti per l'approvazione del conto consuntivo, a norma dell'articolo I del decreto e legge 20 febbraio 1927, n. 257; le altre invece ogni qualvolta lo richiederanno motivi d'urgenza, sia ad iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da un terzo, almeno, dei soci, sia per invito della autorità governativa. Le assemblee saranno indette dal Presidente del Consiglio di amministrazione, con invito che dovrà contenere «l'ordine del giorno» della

materia da trattarsi. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso, saranno fissate dal Regolamento interno.

Art. XVI

Alle assemblee potranno intervenire tutti i soci, eccettuati quelli che sono in mora con i pagamenti.

Art. XVII

Ogni socio avrà diritto ad un solo voto. Un socio potrà delegare con atto scritto il suo voto ad un altro socio; ogni socio non potrà avere più di una delega.

I soci che non saranno in regola con i pagamenti non potranno delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

Art. XVIII

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorrerà l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze saranno valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio amministrativo.

Art. XIX

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di votanti. I processi verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. XX

L'assemblea generale delibererà i conti consuntivi, le modificazioni statutarie nominerà, per quanto di sua competenza, i componenti del Consiglio di amministrazione; delibererà circa le radiazioni dei soci. Tutte le altre attribuzioni per la gestione ordinaria, saranno deferite al Consiglio.

Art. XXI

Qualora il numero dei soci venisse ridotto a meno del doppio dei componenti il Consiglio di amministrazione, e finchè questo limite non sarà nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea saranno devolute dal Consiglio di amministrazione, ad accezione della nomina dei componenti il Consiglio stesso, che sarà fatto dal Sindaco.

CAPO V

ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. XXII

Le adunanze del Consiglio di amministrazione saranno ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo nei mesi di maggio e settembre, e, in caso, nelle epoche stabilite dalla legge, per l'esame del conto consuntivo, per la approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo, a termine degli articoli 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e 1 del Regio decreto 20 febbraio 1927; le altre - ogni qualvolta lo richiederanno motivi d'urgenza sia per invito del Presidente, che per domanda scritta e motivata di almeno uno dei componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'Autorità governativa.

Art. XXIII

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere prese con l'intervento della metà di coloro che lo comporranno ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti. Avranno sempre luogo a voto segreto quando si tratterà di questioni concernenti. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'articolo 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prender parte alle sedute delle deliberazioni.

Art. XXIV

I processi verbali delle deliberazioni saranno stesi dal Segretario, e saranno firmati da tutti gli intervenuti. Quando uno degli intervenuti si allontanerà o ricuserà o non potrà firmare, ne verrà fatta menzione.

Art. XXV

Il Consiglio di amministrazione provvederà alle iscrizioni dei soci, alla Amministrazione dell'Ente e al suo regolare funzionamento, delibererà i Regolamenti della Amministrazione e del servizio interno, e per il personale promuoverà, quando sarà necessario, la modificazione dello Statuto, nominerà, sospenderà oppure licenzierà gli impiegati e i salariati; delibererà le convenzioni da fare con i medesimi. Delibererà in genere su tutti gli affari che interesseranno l'Istituto e che non saranno di competenza dell'Assemblea generale dei soci ai termini dell'articolo 20.

CAPO VI

ATTRIBUZIONI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. XXVI

Spetterà al Presidente del Consiglio di amministrazione di rappresentare l'Ente e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di sospendere per

gravi ed urgenti motivi gli impiegati salariati, e di prendere in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo di riferirne al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO VII

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. XXVII

Il servizio di esazione e di cassa, sarà effettuato, di regola, dall'esattore comunale. Nel caso che l'istituzione venisse autorizzata ad avere un tesoriere proprio, a questi non si potrà conferire un compenso superiore a quello che spetterebbe all'Esattore comunale. Il tesoriere sarà tenuto a prestare cauzione a termine di legge.

Art. XXVIII

I mandati di pagamento non costituiranno titolo di scarico per il tesoriere se non saranno muniti della firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio di amministrazione che sopraintenderà al servizio cui si riferisce il mandato (o in difetto del membro anziano) e del segretario.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE

Art. XXIX

Il Consiglio di amministrazione provvederà alla vigilanza igienico-sanitaria e a quella sull'andamento disciplinare, avvalendosi dell'opera di medici ed ispettrici. Il numero, la durata dell'ufficio e le attribuzioni degli uni e delle altre, saranno stabilite dal Regolamento interno.

Art. XXX

Sarà facoltà di ogni componente del Consiglio di amministrazione, di visitare l'asilo per assicurarsi del regolare procedimento.

Art. XXXI

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni del personale, saranno fissate dal Regolamento organico.

Art. XXXII

Saranno pure materia di disposizione regolamentare i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini, i certificati da allegare alle medesime e la competenza per provvedere in proposito; la disciplina interna, la data di apertura e chiusura dell'asilo, gli orari; le norme per la somministrazione delle refezioni e delle sopravesti, l'igiene e la pulizia, e quanto altro sarà opportuno per il regolare andamento dell'asilo, e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

CAPO IX

DISPOSIZIONE FINALE

Art. XXXIII

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative regolamentari vigenti, e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica, e circa la protezione, l'assistenza dell'infanzia, l'istituzione e l'educazione pubblica.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. XXXIV

Fino a quando non sarà emanato il decreto di accettazione della eredità e conseguente riconoscimento giuridico dell'Ente, l'amministrazione dei beni sarà affidata al Parroco pro tempore, della parrocchia di S. Paolo ap. di Pasiano di Pordenone, coadiuvato dal comitato provvisorio.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2002, n. 0395/Pres.

I.P.A.B. «Casa dell'Immacolata» - Udine. Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato con la nuova denominazione di «Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;
- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accerta-

mento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;

- che ai sensi degli articoli 4, 12 e 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche private riconosciute ai sensi del codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;
- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
- che la materia della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle I.P.A.B. trova ora disciplina organica negli articoli 16 e segg. del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA la domanda del 31 ottobre 2002, qui giunta l'11 novembre 2002, con la quale il Presidente della «Casa dell'Immacolata», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Udine, ha chiesto la depubblicizzazione, l'approvazione del nuovo statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, nella forma della Fondazione, con la nuova denominazione di «Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja»;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0984/Pres. del 18 aprile 1977 con il quale l'associazione «Casa dell'Immacolata» è stata eretta Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'Istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'Ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera c) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto Istituzione assistenziale di ispirazione religiosa, per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati dal comma 6 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTE le deliberazioni nn. 96 e 97 del 9 ottobre 2002, con le quali il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione ha espresso la volontà di chiedere la depubblicizzazione della medesima ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, nella forma della fondazione, con la nuova denominazione di «Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja» ed ha approvato il nuovo Statuto sociale;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del relativo Statuto;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale per le autonomie locali con nota n. 13609/1.9.51 del 9 dicembre 2002 e l'assenza di rilievi da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e gli articoli 16 e segg. del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4349 del 19 dicembre 2002;

DECRETA

- L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza «Casa dell'Immacolata», con sede in Udine, è depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato.

- E' approvato il nuovo Statuto di detta Fondazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ed in forza del quale la Fondazione assume la nuova denominazione di «Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja».

- La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 dicembre 2002

TONDO

STATUTO DELLA FONDAZIONE
«CASA DELL'IMMACOLATA
DI DON EMILIO DE ROJA»
UDINE

Premessa

L'Opera è denominata «Casa dell'Immacolata» su desiderio della Famiglia Giuseppe Segala, che alla stessa è legata fin dal sorgere con particolare affetto e generosità.

Attualmente ha sede in Udine, via Chisimaio n. 40. Iniziò la sua attività nel Villaggio San Domenico nell'immediato dopo guerra 1945: si proponeva di assistere, recuperare scolasticamente, educare moralmente e socialmente la gioventù disadattata d'allora, avviarla ad un mestiere e collocarla al lavoro. Sorse così, a fianco della Cura S. Domenico, la Scuola Arti e Mestieri San Domenico con sede in via Martignacco: a questa affluirono subito molti giovani dalle più lontane località del Friuli.

In quest'opera il Curato, Sacerdote Emilio de Roja, ebbe la collaborazione generosa dei privati e delle Autorità pubbliche: particolare menzione meritano per tale collaborazione la umile popolazione di San Domenico, i compianti Arcivescovo Giuseppe Nogara, Prefetto Vittadini, Sindaci Alberto Cosattini e Giacomo Centazzo, comm. Giobatta Calligaris, la Cassa di Risparmio di Udine, l'Asci e la Osoppo. Su richiesta del Commendatore Dottor Gino Franz, allora Procuratore della Repubblica in Udine, a fianco della Scuola fu realizzato un convitto per ospitare minori disadattati, privi di famiglia o di valido sostegno familiare. Si dovette, così, trasportare la sede negli attuali locali, più capaci per lo sviluppo di sempre nuove attività a beneficio dei giovani.

Una ulteriore possibilità operativa è sorta con l'avvento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della messa a punto, da parte dell'Amministrazione provinciale di Udine, del programma e degli strumenti per il recupero ed il trattamento dei minori subnormali dell'intelligenza.

Nel 1967 la Direzione incominciò ad avvalersi dell'opera di consulenza stabile di una equipe medico-psicopedagogica, per la diagnosi ed il trattamento degli allievi, per la verifica e lo studio dei metodi educativi più moderni e consoni alla natura dei giovani ospiti e per l'adeguamento in senso pedagogico di tutte le strutture dell'Istituzione. L'Opera trovava così una specializzazione operativa nel campo dell'assistenza e dell'educazione della gioventù disadattata.

Nella convinzione che questo fosse il settore di azione più aderente allo spirito che ha animato i soci fondatori nel realizzare e condurre l'Associazione, per desiderio dei promotori, dei benefattori dell'Opera e dell'allora Arcivescovo mons. Giuseppe Zaffonato, l'Opera stessa fu eretta in Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0984/Pres. del 18 aprile 1977.

Partendo dal presupposto che nel tempo la portata dell'articolo 1 della legge n. 6972 del 1890, dettante norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, venne ridotta dall'intervento dapprima della Corte costituzionale, che con sentenza n. 396 del 1988 ne sancì la parziale incostituzionalità, e poi dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990, con il quale si pose la disciplina di base per la riconduzione al regime giuridico di diritto privato delle I.P.A.B., ed in attuazione dei principi generali dettati dalla «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» dell'8 novembre 2000, n. 328, interpretando i sentimenti di tutti coloro che hanno a cuore l'ulteriore sviluppo dell'Istituzione, si vuole ora ricondurre l'I.P.A.B. «Casa dell'Immacolata» al suo originario regime giuridico di diritto privato quale Ente morale in forma di Fondazione.

CAPO 1°

DENOMINAZIONE E SEDE - SCOPI

Art. 1

Costituzione

E' costituita la «Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja», con sede in Udine.

La durata dell'Istituzione è a tempo indeterminato.

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di ordine sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e della beneficenza.

Art. 2

Scopi

Nella realizzazione dei compiti d'Istituto, la Fondazione si pone a servizio della collettività della Regione Friuli Venezia Giulia, favorendo così l'assistenza alle persone ed alle famiglie che versano in stato di bisogno. In particolare la Fondazione si propone di accogliere, educare ed addestrare ad una professione, assistere ed inserire nella società, i giovani disadattati ed irregolari nel comportamento che presentano problemi educativi speciali.

Gli scopi suddetti vengono realizzati nello spirito dei valori sociali del Cristianesimo.

La Fondazione può stipulare particolari convenzioni o accordi con le Amministrazioni degli Enti Locali o con altri Enti pubblici o privati per favorire i loro programmi socio-assistenziali.

Art. 3

Attività strumentali

Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione potrà:

- gestire Comunità di accoglienza;

- promuovere corsi per la formazione professionale dei giovani con problemi di inserimento lavorativo, garantendo il controllo sociale nel rispetto della vigente normativa;
- promuovere e sostenere attività organizzate in forma di volontariato e cooperazione sociale che rientrano nelle finalità di solidarietà sociale della Fondazione, anche attraverso attività ricreative e sportive dilettantistiche.

La Fondazione potrà insomma svolgere ogni attività che ritenga necessaria, utile ed opportuna, per il raggiungimento degli scopi statutari, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Per assicurare la continuità nel tempo, la Fondazione dovrà tener presente la costante e rapida evoluzione sociale, pronta a modificare od adattare i propri interventi in maniera adeguata alle mutate esigenze e necessità profondamente sentite dalla società civile in cui essa è inserita e si trova ad operare.

Nella sua attività la Fondazione non farà mai alcuna discriminazione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali.

CAPO 2°

MEZZI ECONOMICI

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili della dotazione iniziale e successivamente acquisiti;
- da donazioni e lasciti, nonché da ogni altro bene mobile ed immobile che ad essa pervengono e che saranno espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5

Fondo di gestione

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o private per lo svolgimento di attività aventi finalità socio-assistenziali;
- da ogni altra entrata non destinata ad incremento del patrimonio.

CAPO 3°

BILANCIO ED UTILI

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile dell'esercizio successivo il conto consuntivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, ma saranno utilizzati per finalità istituzionali ed attività connesse direttamente oltre che alla conservazione, valorizzazione ed implementazione del patrimonio. E ciò a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

CAPO 4°

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

Consiglio di amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, compreso il Presidente, che dura in carica per 5 anni, anche rinnovabili.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- quattro membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Ordinario diocesano;
- tre membri designati fra esperti nel settore socio-assistenziale:
  - uno dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro;
  - uno dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Udine;
  - uno dalla «Associazione Partigiani Osoppo-Friuli».

I componenti del Consiglio, che per qualsiasi causa cessassero dall'incarico anzitempo, saranno sostituiti da nuovi Consiglieri; questi ultimi rimarranno in carica sino al termine del mandato originario.

In ogni caso i Consiglieri scaduti rimarranno in carica sino all'insediamento dei successori.

Le cariche dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9

Compiti e poteri

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- eleggere nel proprio seno il Vicepresidente;
- nominare il Segretario ed il personale dipendente collaboratore determinandone il compenso e le retribuzioni;
- adottare il contratto collettivo di lavoro ritenuto più consono all'assetto organizzativo - istituzionale della Fondazione per disciplinare il rapporto di lavoro con il proprio personale dipendente;
- predisporre regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione;
- approvare il Bilancio di Previsione ed il Conto consuntivo;
- stabilire le modalità e condizioni per l'iscrizione nello speciale «Albo dei soci sostenitori» tenuto dalla Fondazione, su sua iniziativa o a domanda, di Enti, pubblici o privati, e di persone fisiche di nota rettitudine e probità esperte nel settore socio-assistenziale, in considerazione del fatto che per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione stessa contributo di opera e prestigio nel perseguimento dei fini statutari;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare le eventuali trasformazioni del patrimonio;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione con i più ampi poteri di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione delle finalità istituzionali.

Art. 10

Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria e straordinaria, su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data ed ora di convocazione e deve essere spedito almeno sette giorni calendariali prima della convocazione a tutti i membri del Consiglio. E' compito della Segreteria della Fondazione di fare constatare l'avvenuta spedizione a mezzo posta, fax, e-mail od a mano, con apposita dichiarazione da conservarsi nell'archivio.

Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere fatta telefonicamente almeno due giorni calendariali prima della riunione.

Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione della metà più uno dei componenti del Consiglio e le proposte risultano approvate quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale e, trattandosi di pratiche relative a persone, a voti segreti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario - o in caso di sua assenza da un Consigliere incaricato dal Presidente - il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (ovvero, in assenza di questi, dal Consigliere incaricato).

Art. 11

Presidente

Il Presidente:

- è il legale rappresentante della Fondazione;
- convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede;
- cura l'esecuzione delle delibere e vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sottoscrive tutti gli atti e contratti;
- predispone, coadiuvato dal Segretario e dai collaboratori la relazione morale annuale ed i bilanci dell'attività della Fondazione;
- adotta in caso di necessità ogni provvedimento opportuno, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha facoltà di delegare ad altro Consigliere uno o più dei suoi compiti, inclusa la rappresentanza in atti e contratti.

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti

Le funzioni di controllo sono esercitate da un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri nominati dall'Ordinario diocesano.

Il Collegio resta in carica per un quinquennio ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, esprime pareri sul bilancio preventivo e consuntivo e svolge le funzioni secondo le norme del codice civile in quanto applicabili.

Tiene un apposito registro con i verbali delle sue ispezioni ed interventi.

Sentito l'Ordinario diocesano, ai membri del Collegio potrà essere attribuito un compenso in misura non superiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 13

Segretario

Il Segretario dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al Segretario:

- dirigere e coordinare l'intera struttura organizzativa della Fondazione e dei suoi organismi;
- curare la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, dirigendo i vari servizi ed uffici, e svolgere la funzione di economo;
- partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione redigendone i verbali;
- coadiuvare il Presidente, dal quale direttamente dipende, nell'assicurare il funzionamento della Fondazione.

Art. 14

Materie di disposizioni regolamentari

Costituiscono materia di disposizioni regolamentari:

a) le norme circa le nomine, le attribuzioni e le mansioni nonché i diritti e doveri del personale dipendente e collaboratore;

b) le modalità di ammissione e dismissione dei minori e di altri bisognosi all'assistenza della Fondazione;

c) la disciplina interna, l'igiene, la pulizia e quanto altro opportuno per regolare l'andamento delle varie attività della Fondazione;

d) i rapporti col «volontariato» singolo od associato;

e) quant'altro venga ritenuto opportuno per il buon andamento della Fondazione e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Art. 15

Estinzione

La Fondazione si estingue per le cause e con le modalità previste dal codice civile.

In caso di cessazione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto all'Arcidiocesi di Udine o, in mancanza, ad altro Ente che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione stessa.

Art. 16

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile e la normativa vigente in materia socio-assistenziale.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2002, n. 0396/Pres.

I.P.A.B. «Casa Famiglia Gesù Bambino» - Trieste. Depubblicizzazione e trasformazione in Associazione di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;
- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- che ai sensi degli articoli 4, 12 e 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche

private riconosciute ai sensi del codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;

- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
- che la materia della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle I.P.A.B. trova ora disciplina organica negli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA la domanda del 28 agosto 2002, qui giunta il 10 settembre 2002, con la quale il Presidente della «Casa Famiglia Gesù Bambino», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Trieste, ha chiesto la depubblicizzazione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

VISTI il decreto dell'Assessore regionale agli Enti locali n. 66 del 28 giugno 1985, con il quale è stata approvata la fusione dell'I.P.A.B. «Opera di difesa dei minorenni» di Trieste con l'I.P.A.B. «Educantato Gesù Bambino» di Trieste e con il quale è stato approvato il relativo Statuto, nonché il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 2 del 14 febbraio 2001, con il quale è stata approvata la fusione dell'I.P.A.B. «Fondazione Triestina Andreana» di Trieste mediante accorpamento nell'I.P.A.B. «Educantato Gesù Bambino» di Trieste che ha assunto la nuova denominazione di «Casa Famiglia Gesù Bambino»;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'Istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'Ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto istituzione assistenziale di carattere associativo, promossa ed amministrata da privati e di ispirazione religiosa, per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione n. 3 del 22 giugno 2002, con cui l'Assemblea dei soci benefattori dell'Istituzione ha espresso la volontà di chiedere la depubblicizzazione della medesima ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato nella forma della Associazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del relativo Statuto;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale per le autonomie locali con nota n. 13806/1.9.49 dell'11 dicembre 2002 e l'assenza di rilievi da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e gli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4350 del 19 dicembre 2002;

DECRETA

- L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza «Casa Famiglia Gesù Bambino», con sede in Trieste, è depubblicizzata e trasformata in Associazione di diritto privato.

- E' approvato lo Statuto di detta Associazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

- L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 dicembre 2002

TONDO

ASSOCIAZIONE
«CASA FAMIGLIA GESU' BAMBINO»
ONLUS

STATUTO

CAPO I

ORIGINE E FINALITA'

Premessa

La «Casa Famiglia Gesù Bambino» è un'Associazione sorta a seguito di decreto della Presidenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che ha ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e del successivo D.L. 4 maggio 2001 n. 207, l'Ente morale «Casa Famiglia Gesù Bambino», Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, già regolato dalla Legge 17 luglio 1890 modificata con Regio decreto 30 dicembre 1923 n.

2841, Regio decreto 5 febbraio 1891 n. 99 e legge 17 giugno 1926 n. 1187.

Trae origine quale «Istituto di Fanticelle» il 16 settembre 1852 per iniziativa di mons. Bartolomeo Legat Vescovo di Trieste e di Capodistria e della sig.ra Anna de Hochkofler in unione ad un gruppo di benefiche signore triestine.

A seguito della fusione del 28 settembre 1876 dell'Istituto privato delle Fanticelle coll'Istituto pure privato denominato Spedale Infantile assume il nome «Spedale infantile e unitovi asilo per fanciulle». Si ricostituisce a sé nel 1891 con la denominazione «Asilo per fanciulle» e per l'alto patronato di S.M. l'Imperatrice Elisabetta d'Austria viene identificato anche con il nome «Asilo per fanciulle Elisabettino».

La cessata I.R. Luogotenenza austriaca di Trieste certificò la legale esistenza dell'Ente il 24 aprile 1891, n. 6560 ai sensi dei paragrafi 9 e 10 della legge n. 101 del 15 novembre 1867 B.L.I. n. 134 «Sul diritto di associazione».

Con lettera 7 aprile 1921 del Ministero della Real Casa detto Istituto venne autorizzato a intitolarsi al nome di S.A.R. la Principessa Jolanda. A seguito del Regio decreto n. 982 del 22 aprile 1923 l'istituzione fu compresa fra quelle sottoposte, nei territori annessi, alle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, e relativi Regolamenti, in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Con Regio decreto n. 1662 del 19 ottobre 1933 veniva approvato il nuovo Statuto organico dell'Opera pia «Asilo per fanciulle Principessa Jolanda di Savoia».

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, il G.M.A. Governo militare alleato approvava con nota della Divisione legale n. 231/3657 del 20 gennaio 1946 la modifica della denominazione in «Opera Pia Educandato Gesù Bambino».

Con decreto del 28 giugno 1985, n. 6443/4.0.1. della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale enti locali, veniva disposta la fusione per incorporazione dell'«Opera difesa dei minorenni» (costituita il 29 ottobre 1931 dalla fusione della Società di soccorso per fanciulle «Albertinum» nel «Comitato di difesa dei minorenni») con la nuova denominazione «Educandato Gesù Bambino».

In occasione della fusione per accorpamento della «Fondazione Triestina Andreana», costituita il 20 novembre 1924, ha assunto l'attuale denominazione «Casa Famiglia Gesù Bambino».

A seguito del provvedimento regionale di depubblicizzazione e trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, l'Associazione è disciplinata dalle norme relative del codice civile e dalle leggi in materia.

La sede legale è in Trieste, via Petronio, n. 26.

Art. 1

L'Associazione svolge attività nel settore dell'assistenza sociale, le è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2

L'Associazione si prefigge come scopo primario l'accoglienza e la formazione morale, civile e culturale, ispirate ai principi cristiani di solidarietà umana, di soggetti in età evolutiva che presentano situazioni familiari pregiudizievoli per la loro crescita e realizzazione. Potrà intervenire secondo possibilità anche in altre situazioni di disagio, con priorità per quelle che coinvolgono soggetti in età evolutiva e che si verificano nella Provincia di Trieste e nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

L'accoglimento e la permanenza nella «Casa Famiglia Gesù Bambino» di soggetti di maggiore età possono avvenire, su domanda degli interessati, con autorizzazione del Consiglio d'amministrazione previo parere favorevole della Direzione ed in subordine alla prospettiva che i soggetti richiedenti raggiungano l'autonomia personale.

Art. 3

Il fine indicato viene perseguito mediante la gestione di appartamenti a conduzione di tipo familiare, attraverso altre forme di intervento idonee ai bisogni individuati e con iniziative varie atte a soddisfare le autentiche esigenze formative delle persone accolte ed a sviluppare in loro una matura personalità, arricchita dei valori di responsabilità individuale e del senso di appartenenza alla comunità civile.

Le finalità educative e formative vengono attuate anche per mezzo dell'opera di persone appartenenti a Congregazioni religiose come l'«Istituto Ancelle di Gesù Bambino», con sede a Venezia, presente nell'Associazione fin dall'anno 1919.

I rapporti della «Casa Famiglia Gesù Bambino» con le congregazioni e/o gli Istituti religiosi sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 4

Il patrimonio della «Casa Famiglia Gesù Bambino» è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente originario e di quelli già di proprietà degli Enti incorporati per fusione di cui in premessa.

Le delibere concernenti la dismissione di tali beni sono adottate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata di 2/3 (due/terzi) dei componenti.

La gestione delle attività viene finanziata dagli eventuali redditi patrimoniali, dai corrispettivi per i servizi resi, dai canoni dei soci e dai contributi volontari di Enti e privati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, tranne i casi previsti dalle leggi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

CAPO II

DEI SOCI

Art. 5

I soci costituiscono fin dalle origini elemento istituzionale dell'attuale «Casa Famiglia Gesù Bambino».

Possono essere iscritte in qualità di soci persone fisiche e giuridiche che, condividendo l'ispirazione e le finalità dell'Associazione, ne facciano domanda e siano state ammesse dal Consiglio d'amministrazione.

Il numero dei soci è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

I soci possono essere, a seconda dell'appoggio fornito all'attività dell'Ente:

a) ordinari in quanto versano il canone annuale fissato dal Consiglio d'amministrazione;
b) benemeriti per il riconoscimento di tale qualifica da parte del Consiglio d'amministrazione per contributi e/o prestazioni straordinarie a favore della «Casa Famiglia Gesù Bambino»;
c) onorari ai quali il Consiglio d'amministrazione ha riconosciuto meriti eccezionali;
d) di diritto il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Trieste.

Art. 7

Perdono la qualità di soci, con delibera del Consiglio d'amministrazione, coloro i quali entro sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti, abbiano perduto i diritti civili e politici oppure si trovino nei casi previsti dai punti c) e d) dell'articolo 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

CAPO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) la Direzione.

SEZIONE PRIMA

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio, le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di straordinaria amministrazione, necessità o urgenza, sia ad iniziativa del Presidente che a seguito di domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio d'amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, iscritti nel libro soci ed in regola con i pagamenti.

Art. 10

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 11

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Sono ammesse deleghe per la votazione in numero non superiore a due per ogni socio presente.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea.

Art. 12

L'assemblea dei soci delibera sulla relazione morale e finanziaria e sul bilancio dell'anno solare precedente, sulle modificazioni dello Statuto e sulle materie eccedenti l'ordinaria amministrazione, su ogni altro oggetto che il Consiglio d'amministrazione le sottoponga.

Spetta inoltre all'assemblea eleggere democraticamente tre membri del Consiglio d'amministrazione.

Art. 13

I componenti il Consiglio d'amministrazione si asterranno dall'approvazione del bilancio. Ogni socio dovrà astenersi dalla votazione su provvedimenti che lo riguardino direttamente.

Art. 14

Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti il Consiglio d'amministrazione e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea dei soci sono devolute al Consiglio d'amministrazione.

SEZIONE SECONDA

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 15

La «Casa famiglia Gesù Bambino» viene retta da un Consiglio d'amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

Il Vescovo pro tempore della diocesi di Trieste è membro di diritto e può farsi rappresentare; è pure membro di diritto il responsabile della Direzione della Casa (vedi articolo 20); gli altri tre membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea generale dei soci (vedi articolo 12).

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Tutte le cariche s'intendono accettate e svolte a titolo gratuito.

Art. 16

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 17

In caso d'assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e in caso di contemporaneità di nomina, il più anziano di età.

Art. 18

I Consiglieri d'amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 19

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce di norma ogni mese ed ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente, sia per iniziativa del Presidente che per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse personale, non può prender parte alle deliberazioni.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario incaricato e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Art. 20

Il Consiglio d'amministrazione provvede all'ammissione ed alla decadenza dei soci; affida la Direzione della «Casa Famiglia Gesù Bambino» a persona designata dall'«Istituto Ancelle di Gesù Bambino» o da altra Congregazione religiosa che dovesse subentrare nella gestione: in caso di rinuncia o impossibilità provvede direttamente alla nomina del responsabile della Direzione; compie gli atti amministrativi necessari; predispone l'annuale bilancio preventivo; redige l'annuale relazione morale ed il bilancio consuntivo; dispone i Regolamenti d'amministrazione e di servizio interno per il personale con i relativi provvedimenti attuativi; delibera le assunzioni e le dimissioni del personale dipendente; vigila sul regolare ed adeguato funzionamento della Casa; promuove le modifiche statutarie e gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre all'assemblea dei soci in conformità all'articolo 12. Spetta altresì al Consiglio deliberare su tutti gli argomenti che, non essendo di competenza dell'assemblea dei soci, interessino l'Associazione e la sua attività.

SEZIONE TERZA

DEL PRESIDENTE

Art. 21

Spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione la legale rappresentanza dell'Associazione «Casa Famiglia Gesù Bambino». E' inoltre sua competenza curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e prendere, in caso d'urgenza e d'impossibilità di convocare il Consiglio, tutti i provvedimenti di immediata necessità, salvo la ratifica degli atti da parte del Consiglio d'amministrazione nella prima seduta successiva.

SEZIONE QUARTA

DELLA DIREZIONE

Art. 22

E' compito del/della Direttore/trice curare il raggiungimento delle finalità della «Casa Famiglia Gesù Bambino», animando e coordinando le funzioni dei vari operatori religiosi e laici secondo le linee programmatiche approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Il/la Direttore/trice provvede alla gestione corrente della Casa, sovrintende il personale dipendente e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione circa le assunzioni e dimissioni del personale stesso.

Compete al/alla Direttore/trice accogliere e dimettere gli ospiti della «Casa Famiglia Gesù Bambino» nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio d'amministrazione e osservato quanto disposto all'articolo 2 per i soggetti maggiorenni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ispirate ai principi cristiani di solidarietà umana, o a fini di pubblica utilità, conformi alle modalità ed agli scopi previsti dagli articoli 2) e 3) del presente Statuto.

Art. 24

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni di legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2002, n. 0397/Pres.

Associazione «Ente teatrale regionale del Friuli-Venezia Giulia» - Udine. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 13 settembre 2002 con cui il Presidente della Associazione «Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia», avente sede in Udine, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo Statuto come approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati del 28 giugno 2001;

VISTO il verbale di detta Assemblea a rogito del dott. Antonio Frattasio, notaio in Udine, rep. n. 105381, racc. 20659, ivi registrato il 18 luglio 2001 al n. 5422;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore culturale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO il parere favorevole all'istanza espresso da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota dell'11 dicembre 2002 prot. n. 11162/3 IS CU 3;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4351 del 19 dicembre 2002;

DECRETA

- E' approvato lo Statuto della Associazione «Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia» con sede in Udine nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

- L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 dicembre 2002

TONDO

STATUTO

TITOLO I

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata «Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia (E.R.T.)».

Art. 2

La sede legale ed amministrativa dell'Ente è stabilita in Udine.

Art. 3

L'Ente regionale teatrale si propone di realizzare, potenziare e coordinare senza scopi di lucro attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Tale servizio pubblico culturale verrà perseguito tramite:

a) la programmazione e la gestione diretta della distribuzione degli spettacoli in sale munite della prescritta agibilità al fine di favorire l'incremento delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo nell'intero territorio della Regione, anche procedendo al restauro, adattamento e attrezzatura di immobili da destinare ad uso teatrale e cinematografico e predisponendo servizi comuni qualificati;

b) la predisposizione e programmazione di progetti di distribuzione cui partecipino i proprietari e/o gestori di sale aderenti all'Ente per la realizzazione di specifici progetti di promozione e distribuzione l'Ente potrà stipulare convenzioni annuali o pluriennali con l'E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) e/o con altri organismi regionali o nazionali;

c) la presentazione di un repertorio qualificato sotto il profilo artistico e culturale con particolare riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo ed al teatro per l'infanzia e la gioventù;

d) l'attuazione sistematica di iniziative volte alla diffusione di spettacoli teatrali ed attività musicali ed il potenziamento di quelle esistenti quali le rassegne di prosa e musicali mediante l'organizzazione diretta di manifestazioni nella Regione o attraverso contributi ed assistenza tecnico-organizzativa, a favore di organismi operanti nella Regione o di singole manifestazioni;

e) l'attuazione e l'incremento di scambi di opere, di complessi e di singoli artisti con paesi stranieri anche in attuazione di accordi culturali; ogni altra iniziativa tendente alla diffusione della cultura teatrale, musicale e cinematografica nella Regione, nonchè alla formazione, aggiornamento e perfezionamento di quadri propri e degli Enti associati o convenzionati, in funzione della costante qualificazione delle rispettive strutture;

f) la realizzazione di nuove iniziative per l'incremento e la diffusione del repertorio drammatico e musicale regionale con particolare riguardo alla valorizzazione di giovani autori;

g) ogni altra iniziativa tendente alla diffusione della cultura teatrale, musicale nella Regione.

TITOLO II

ADESIONI

Art. 4

Fanno parte dell'Ente i soci fondatori e, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1981 n. 68, l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

All'Ente possono aderire Enti pubblici e Associazioni (con esclusione quindi di società, imprese e cooperative) munite di organi rappresentativi in cui ci sia la rappresentanza di uno o più Enti locali, che svolgano qualificante attività nel settore dello spettacolo e della cultura teatrale e musicale purchè non abbiano finalità di lucro e non esercitino attività di esclusiva o prevalente produzione teatrale o musicale.

L'Ente regionale teatrale si propone di conseguire le sue finalità nel pieno rispetto delle autonomie degli Enti e delle Associazioni aderenti.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di amministrazione e ratificata dall'Assemblea dei soci.

La decadenza della qualifica di socio può essere deliberata per prolungata inattività nello specifico settore o per il venir meno di uno o più requisiti per la qualifica di socio.

Le delibere di decadenza sono prese dal Consiglio di amministrazione e ratificate dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

PATRIMONIO - ENTRATA - SCIOGLIMENTO

Art. 5

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dagli apporti dei soci aderenti;

b) dai contributi devoluti da Enti pubblici e da privati;

c) da beni che intervengono a qualsiasi titolo.

Art. 6

Alle spese di gestione viene fatto fronte con i proventi di esercizio, con gli interventi finanziari annuali dello Stato, della Regione, degli Enti locali e degli Enti fondatori e associati e con i contributi e oblazioni di carattere continuativo e straordinario da parte di Enti e

persone fisiche e con qualsiasi altra erogazione o provento. Per disposizione dell'erogante le sovvenzioni dello Stato non concorrono alla copertura dei costi del personale fisso dipendente ed alle spese di funzionamento dell'Ente.

Art. 7

In caso di scioglimento dell'Ente, la liquidazione del patrimonio residuo è devoluta alla Regione Friuli-Venezia Giulia con l'obbligo di destinarla a scopi culturali nell'interesse della popolazione della Regione.

TITOLO IV

ORGANI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DURATA DELLE CARICHE - CONVOCAZIONI - COMPETENZE - DELIBERAZIONI VERBALI

Art. 8

L'Ente è amministrato dall'Assemblea dei soci e cioè da un rappresentante con voto deliberativo per ognuno degli Enti fondatori e aderenti.

Art. 9

I membri dell'Assemblea durano in carica quanto gli organi che hanno proceduto alla loro nomina e comunque sino a quando non vengano sostituiti.

Art. 10

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei soci dell'Ente.

Art. 11

Compete all'Assemblea dei soci:

a) approvare annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile. Quando particolari esigenze lo richiedano l'approvazione del consuntivo potrà avvenire entro sei mesi dalla fine dell'esercizio;

b) deliberare sulle modifiche dello Statuto con la partecipazione di almeno due terzi dei membri;

c) eleggere ogni tre anni il Presidente, i quattro membri elettivi del Consiglio di amministrazione ed i Revisori dei conti.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b) dell'articolo precedente (partecipazione di almeno 2/3 dei membri).

Il Presidente dell'Ente ha diritto al voto come i membri dell'Assemblea. Unicamente, in caso di parità, il voto del Presidente fa maggioranza.

E' ammessa una delega per ciascun componente l'Assemblea.

Art. 13

Alle adunanze dell'Assemblea dei soci viene redatto in apposito libro il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V

ORGANI: IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE

Art. 14

Il Presidente dell'Ente è eletto dall'Assemblea ed ha:

a) la rappresentanza dell'Ente;

b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti ed i provvedimenti relativi a tutti gli affari e gli interessi dell'Ente e dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione;

d) sta in giudizio per l'Ente sia come attore sia come convenuto e compie gli atti conservativi;

e) decide ed ordina le spese delle materie che sono oggetto e delega da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione nei limiti dei singoli stanziamenti del bilancio;

f) liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati con la possibilità di delega per gli atti di gestione correnti;

g) assume e licenzia il personale su deliberazione del Consiglio di amministrazione;

h) applica le sanzioni disciplinari a carico del personale;

i) dura in carico tre anni e può essere riconfermato.

Art. 15

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone estranee al Consiglio stesso altamente qualificante per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali e/o dell'organizzazione teatrale ed ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa dell'Ente, con facoltà di delega di compiti artistici o amministrativi.

In particolare:

a) predispone il programma artistico e finanziario da sottoporre al Consigllio di amministrazione;

b) sovraintende alla gestione dell'Ente;

c) provvede a tutte le forniture dei beni e servizi e alla sistemazione logistica;

d) tiene i contatti di carattere organizzativo ed amministrativo con gli Enti, Associazioni di categoria, organismi e compagnie teatrali;

e) partecipa senza diritto di voto alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

ORGANI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERE - VERBALE

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione si compone di tredici membri di cui:

- quattro sono eletti dall'Assemblea dei soci con scheda limitata a tre nomi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- quattro sono designati rispettivamente dal Teatro Stabile di Prosa del Friuli-Venezia Giulia, dall'Ente Manifestazioni Artistico Culturali di Gorizia, dall'Associazione provinciale per la Prosa di Pordenone e dal Teatro Club di Udine;
- uno è il Presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;
- quattro sono i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine o loro delegati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di un suo impedimento.

Il Consiglio delibera su affari di ordinaria amministrazione ed in caso di urgenza su affari di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci, delibera sull'accoglimento delle domande di ammissione di nuovi soci e sulla decadenza di soci da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei soci componenti e delibera a maggioranza.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Nelle adunanze del Consiglio di amministrazione vengono in appositi libri redatti i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VII

ORGANI - COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti scelti anche fra i non soci, con separate votazioni.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori possono partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

TITOLO VIII

ORGANI - COMMISSIONI FIANCHEGGIATRICI

Art. 20

L'Assemblea dei soci potrà nominare commissioni di esperti per singole materie ed iniziative specifiche.

Il Consiglio di amministrazione potrà nominare commissioni ristrette per lo studio di singoli problemi da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, se del caso, alla ratifica da parte dell'Assemblea.

TITOLO IX

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - CARICHE

Art. 21

In esecuzione del decreto ministeriale 31 agosto 1991 del Ministro Tognoli e fatte salve le deroghe di cui al successivo decreto ministeriale 30 maggio 1992 riguardante i teatri stabili regionali di produzione e distribuzione regionale ad iniziativa pubblica, resta convenuto che l'esercizio di attività impresariali pubbliche e private nel campo del teatro di prosa è incompatibile con la carica del Presidente, Consigliere di amministrazione, Direttore.

TITOLO X

ESERCIZIO

Art. 22

L'esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2002, n. 0398/Pres.

I.P.A.B. Ente morale «Giacomo Jop» - S. Giovanni di Casarsa (Pordenone). Depubblicizzazione e trasformazione in Associazione di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;
- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di Istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- che ai sensi degli articoli 4, 12 e 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche private riconosciute ai sensi del codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;
- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
- che la materia della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle I.P.A.B. trova ora disciplina organica negli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA la domanda del 7 dicembre 2001, successivamente integrata con nota del 6 novembre 2002, con la quale il Presidente dell'Ente morale «Giacomo Jop», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a S. Giovanni di Casarsa (Pordenone), ha chiesto la depubblicizzazione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

VISTI il D.R. 14 ottobre 1932 n. 1680, con il quale l'Asilo infantile-Scuola materna «Maria Josè di Savoia», con sede nella frazione di San Giovanni in Comune di Casarsa della Delizia (Pordenone) è stato eretto in Ente morale e con il quale è stato approvato il relativo Statuto, nonché il decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 9 del 23 gennaio 1981, con il quale la denominazione del succitato ente è stata modificata in Ente morale «Giacomo Jop» e con cui è stato approvato il nuovo Statuto organico dell'Ente medesimo;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'Ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera c) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto istituzione assistenziale di ispirazione religiosa, per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati al comma 6 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione n. 6 del 5 ottobre 2001, con cui l'Assemblea dell'I.P.A.B. Ente morale «Giacomo Jop» ha espresso la volontà di chiedere la depubblicizzazione della medesima ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato nella forma della Associazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del relativo Statuto;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale per le autonomie locali con nota del 6 dicembre 2002 e l'assenza di rilievi da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e gli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4352 del 19 dicembre 2002;

DECRETA

- L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza Ente morale «Giacomo Jop», con sede in San Giovanni

di Casarsa (Pordenone), è depubblicizzata e trasformata in Associazione di diritto privato.

- E' approvato lo Statuto di detta Associazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

- L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 dicembre 2002

TONDO

ASSOCIAZIONE «MONS. GIACOMO JOP»
San. Giovanni di Casarsa
(Pordenone)

STATUTO

CAPO I

ORIGINE -SCOPI - MEZZI

PREMESSA
ORIGINE, DENOMINAZIONE, SEDE

L'Associazione «mons. Giacomo Jop» con sede in San Giovanni di Casarsa, frazione del Comune di Casarsa della Delizia, trae origine dall'atto del 10 novembre 1930, del notaio Fabricio, col quale atto il sac. Giacomo Jop, già Vicario Vescovile di detta frazione, donava degli immobili a favore dell'erigendo Asilo, alla condizione «Che i detti beni siano destinati ad uso dell'asilo infantile della frazione di San Giovanni di Casarsa, ad uso delle istituzioni annesse e cioè Scuola di lavoro femminile, possibilmente, per la Casa di ricovero a beneficio di vecchi indigenti ed inabili al lavoro appartenenti alla frazione di San Giovanni e che sia sempre conservato il carattere religioso di tali istituzioni».

L'istituto era stato eretto in Ente morale con decreto reale del 14 ottobre 1932 n. 1680 con la denominazione di Ente morale «Maria Jose di Savoia». Con decreto dell'Assessore alle autonomie locali del 23 gennaio 1981 n. 9 la denominazione veniva mutata in Ente morale «Giacomo Jop».

Art. 1

Scopi

L'Associazione ha come scopi:

a) di accogliere, custodire, educare ed istruire anche religiosamente, i bambini d'ambo i sessi in età prescolastica;

b) di curare la formazione professionale e l'educazione morale, civile e religiosa dei giovani;

c) di assistere anziani indigenti ed inabili al lavoro;

d) favorire aggregazione e scambi culturali fra le persone. Essa persegue solo scopi di finalità sociale, nel rispetto della dignità della persona e secondo principi di parità fra i destinatari, prescindendo in particolare da nazionalità, religione ed ideologia dei singoli.

L'Associazione può inoltre, affiancare e sostenere analoghe iniziative pubbliche locali, in convenzione con Enti pubblici ed in collaborazione con altre ONLUS e comunque senza finalità di lucro.

Art. 2

Destinatari

Destinatari delle iniziative dell'Associazione sono i residenti del Comune di Casarsa della Delizia, rimanendo posti disponibili, saranno ammessi a fruire delle iniziative intraprese dall'Associazione anche i residenti nei comuni limitrofi.

Art. 3

Mezzi

L'Associazione provvede ai fini della sua istituzione:

a) con le quote dei soci dell'Associazione;

b) con contributi statali, regionali e di Enti locali;

c) con contributi di privati;

d) con lasciti per disposizioni testamentarie;

e) con oblazioni varie;

f) con le quote di partecipazione degli utenti non indigenti dei servizi dell'Associazione.

Nei casi di famiglie che versino in condizione di disagio economico, riconosciute tali dal Consiglio di amministrazione, le quote per i servizi potranno essere ridotte fino alla gratuità, se la situazione finanziaria dell'Associazione lo permette.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Organi

Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- iI Consiglio di amministrazione;
- iI Presidente;
- iI Vice-Presidente;
- iI Segretario.

Art. 5

Assemblea - Soci

L'Assemblea è costituita da soci in numero illimitato. Possono diventare soci tutti i cittadini maggiorenni residenti nella frazione di San Giovanni di Casarsa, i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare una quota annua. L'importo, i tempi e le modalità di versamento delle quote sociali sono stabiliti dalla Assemblea dei soci. I già soci che perdono le caratteristiche, di cui al comma precedente, hanno diritto a rimanere soci se versano annualmente la quota dovuta.

Art. 6

Assemblea - Convocazioni

Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei termini stabiliti per l'approvazione dei bilancio preventivo e del conto consuntivo, a norma delle vigenti leggi; le altre ogni qualvolta lo richiedono urgenti necessità, sia per determinazione del Presidente, sia per deliberazione del Consiglio di amministrazione, per domanda sottoscritta da almeno un terzo dei soci; in tal caso la riunione dell'Assemblea deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

L'invito alla riunione dell'Assemblea dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno) e deve essere partecipato al domicilio di ciascun socio almeno cinque giorni prima.

In casi di urgenza la riunione può essere indetta entro ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da indirsi a distanza di almeno un ora, la adunanza sarà valida con qualunque numero di soci. Per l'elezione del Consiglio di amministrazione e per le modifiche allo Statuto, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, se assente od impedito, ne fa le veci il vice Presidente od in mancanza di questi un Consigliere delegato.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 7

Assemblea - Votazioni - Deliberazioni

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni si fanno per voti palesemente espressi o a voti segreti, hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 8

Assemblea - Competenze

All'Assemblea spetta di provvedere:

- all'adozione ed alla modifica dello Statuto;
- alla nomina del Consiglio di amministrazione;
- alla approvazione dei bilanci di previsione entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono;
- alla approvazione dei conti consuntivi, che devono essere redatti annualmente entro il trenta aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono;
- alla accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;
- all'impegno di spesa che impegna gli esercizi successivi;
- alla compravendita di beni mobili od immobili ed a qualsiasi altra spesa che riguardi la gestione straordinaria;
- alla radiazione dei soci ed alla sua regolamentazione;
- alla adozione del Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea dei soci.

Art. 9

Consiglio di amministrazione
Composizione, durata, incompatibilità

II Consiglio di amministrazione è composto:

a) da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci;
b) dal parroco pro-tempore della Parrocchia di San Giovanni di Casarsa in rappresentanza della stessa.

Per l'elezione del Consiglio di amministrazione come previsto dal comma a), ogni socio ha diritto ad esprimere quattro preferenze.

Detti membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; nei casi di rinuncia, decadenza, decesso dei membri del Consiglio si provvede alla surroga,

con il primo dei non eletti nelle votazioni cui è stato eletto il surrogato, o in caso di mancanza di non eletti, mediante nuova votazione. Il Consigliere surrogante resta in carica fino al termine in cui sarebbe scaduto il surrogato.

Qualora un membro del Consiglio di amministrazione non intervenga alle sedute per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato decaduto con delibera dall'assemblea dei soci e surrogato ai termini del presente articolo.

Art. 10

Consiglio di amministrazione
Competenze

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tante volte all'anno quanto sono necessarie per adempiere convenientemente alle proprie funzioni per l'attuazione dei servizi dell'Associazione.

Al Consiglio di amministrazione compete l'adozione degli atti di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione delle attività istituzionali.

In particolare ha competenza riguardo:

- alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- alla formulazione delle proposte statutarie e regolamentari e relative variazioni;
- alla assunzione ed al licenziamento del personale;
- alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
- al riconoscimento delle condizioni di povertà ed indigenza prevista dal comma due dell'articolo tre;
- all'entità delle quote di partecipazione degli utenti dei servizi dell'Associazione;
- allo svolgimento di qualsiasi altro adempimento necessario a promuovere ogni iniziativa intesa a perfezionare ed a migliorare i servizi dell'Associazione , che non siano di competenza della Assemblea ai termini del precedente articolo otto;
- alla attribuzione di compiti particolari all'interno del Consiglio stesso;
- alla iscrizione dei soci.

Art. 11

Consiglio di amministrazione
Deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei votanti. Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio adotta, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'Assemblea quando l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione.

Dette deliberazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione.

Art. 12

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Egli dura in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato come Consigliere di amministrazione e può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede anche l'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto dal precedente articolo sei, comma sei.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sul buon funzionamento dell'Associazione «monsignor Giacomo Jop» e ne assicura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

Compie gli atti amministrativi che non rientrino nelle competenze del Consiglio di amministrazione.

Assume, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento salvo la presa d'atto da parte del Consiglio di amministrazione cui il provvedimento va sottoposto nella prima seduta utile.

Art. 13

Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto da Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

Nel caso di cessazione del Presidente, il Vice-Presidente ne esercita le funzioni fino alla surroga ed alla successiva nomina del nuovo Presidente.

Art. 14

Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio di amministrazione e può essere scelto anche fra i suoi componenti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Assemblea dei soci provvedendo alla relativa verbalizzazione.

In caso di assenza temporanea del Segretario, le funzioni di cui al comma precedente, sono assunte da

un membro del Consiglio di amministrazione incaricato dal Presidente.

Art. 15

Gestione operativa

Per la realizzazione delle finalità istituzionali, l'Associazione può avvalersi anche a titolo alternativo o complementare degli apporti collaborativi esterni che risultano opportuni sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme della prestazione d'opera, dell'appalto, della convenzione ed altre previste dalla legge. Particolare attenzione viene riservata al ruolo ed all'opera dei volontari singoli ed associati.

E' comunque fatto divieto di utilizzare gli avanzi di amministrazione a favore dei soci, essi devono essere reinvestiti negli scopi di cui all'articolo uno, comma uno.

Art. 16

Collegio sindacale

L'Assemblea dei soci provvede alla nomina di tre Sindaci, costituenti il Collegio sindacale, i quali nominano al loro interno un Presidente.

Al Collegio sindacale spettano le funzioni di controllo sull'attività dell'Associazione, con particolare riguardo a quella finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea. Redigono relazione sulla regolarità della attività svolta che presentano all'Assemblea in occasione del Conto consuntivo.

CAPO III

NORME GENERALI

Art. 17

Doveri di diligenza e correttezza

Gli Amministratori devono attenersi ai principi di una prudente e ragionevole amministrazione, esercitando le rispettive funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.

Art. 18

Norme transitorie e di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che saranno emanate in avvenire in materia di Associazioni.

I soci «vitalizi» già previsti dall'articolo sette dello Statuto dell'istituzione, non essendo più previsti nel nuovo Statuto appena approvato, rimangono tali sino al termine dell'anno in cui sarà convocata la prima assemblea di insediamento dell'Associazione «monsignor Giacomo Jop»; fatto salva la loro facoltà per l'avvenire di rinnovare la loro adesione a norma dell'articolo cinque del presente Statuto.

Gli organi di amministrazione e il Collegio dei Revisori del conto attuali decadano dalla carica all'atto della nomina delle stesse figure statutarie, nella stessa seduta di cui al comma precedente.

Nessuna norma del presente Statuto perde efficacia se non espressamente abrogata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

In caso di scioglimento il patrimonio dovrà andare a favore di Associazioni con finalità analoghe.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 23 dicembre 2002, n. 23.

I.P.A.B. «Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo» di Trieste. Rettifica decreto n. 22 del 28 novembre 2002.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto n. 22 del 28 novembre 2002, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. «Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo» di Trieste, nella persona dell'avvocato Lori Petronio in Sampietro;

ATTESO che, sia nelle premesse che nella parte dispositiva di detto provvedimento, erroneamente viene indicata quale luogo di nascita del Presidente dianzi citato la città di Trieste anziché la città di Milano, come desumibile dalla tessera recante il numero di codice fiscale qui pervenuta in copia con nota del 13 dicembre 2002;

RITENUTO necessario rettificare conseguentemente detto provvedimento;

DECRETA

1. Il decreto n. 22 del 28 novembre 2002, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. «Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo» di Trieste, è rettificato come segue:

• al primo rigo del punto 1. del dispositivo del suindicato decreto, la parola «Trieste» è sostituita con la parola «Milano».

2. Il presente decreto sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 23 dicembre 2002

CIRIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL' EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 18 dicembre 2002, n. EST. 1278/E/1/4A.

Bando di concorso per l'ammissione ai benefici previsti in materia di installazione di ascensori nei condomini. Approvazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, articolo 5, commi da 16 a 21, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989 n. 13, contributi pluriennali per un periodo non superiore ad anni dieci nella misura massima annua costante dell'8% della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1489 del 4 maggio 2001, ed il successivo Decreto presidenziale n. 0169 del 15 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2001, Registro 1, foglio 234, con il quale è stato approvato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi pluriennali, così come previsto dal comma 17 dello stesso articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1490 del 4 maggio 2001 con la quale è stato determinato, ai sensi del comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale n. 4/2001, il numero delle annualità di contributo pari ad anni dieci e la percentuale di contributo annua pari all'8% della spesa riconosciuta ammissibile;

VISTO il comma 18 dello stesso articolo 5 della legge regionale n. 4/2001 il quale prevede che con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16 dello stesso articolo;

VISTO l'articolo 4 del Regolamento sopra indicato il quale prevede che le domande di contributo possono essere presentate solo a seguito di apposito bando da approvarsi con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Bando di concorso allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione giuntale n. 917 del 22 marzo 2002 con la quale è stato approvato il programma della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per l'anno 2002 che prevede, tra l'altro, per la fine dell'anno medesimo, l'attivazione delle procedure per l'emanazione di un nuovo bando per la concessione dei contributi destinati a finanziare la realizzazione degli ascensori nei condomini costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 13/1989;

VISTO l'articolo 51 della legge regionale 18/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del Decreto presidenziale n. 0169 del 15 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2001, Registro 1, foglio 234, è approvato il documento «Bando di concorso» allegato quale parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il «Bando di concorso» verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 dicembre 2002

SCUBOGNA

Intervento finalizzato all'installazione di ascensori nei condomini privati articolo 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione S.S. n. 3 del 26 febbraio 2001)

Ai sensi dell'articolo 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 ed in attuazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 0169/Pres. del 15 maggio 2001, Registrato dalla Corte dei conti il 18 giugno 2001, registro 1, foglio 234, è emanato il seguente

BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione del contributo finalizzato all'installazione di ascensori nei condomini privati.

1) Tipologia dell'agevolazione

Contributo pluriennale concesso per un periodo pari ad anni 10 nella misura annua costante dell'8% della spesa che verrà riconosciuta ammissibile entro il limite massimo, comprensivo di I.V.A., pari ad euro 77.468,53, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione di ascensori nei condomini privati.

2) Destinatari del contributo

Destinatari dei contributi sono i condomini con più di tre livelli fuori terra costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) privi di ascensori.

Per livelli si intendono i piani dei condomini abitabili o utilizzabili anche solo parzialmente. Ai fini contributivi i livelli si conteggiano partendo dal piano più basso dell'edificio. Come previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 nel computo dei livelli sono compresi eventuali interrati e/o porticati.

3) Tipologia degli interventi ammissibili e loro caratteristiche

E' ammesso a contributo l'intervento di installazione di ascensori comportante:

- costruzione di ascensori con le opere necessarie per l'adeguamento dei vani scale relativi (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, solai, apertura/modifica forature, modifica/nuovi serramenti, intonaci, fornitura e posa in opera impianto, allacciamenti elettrici e quant'altro strettamente correlato per dare l'opera completa);
- competenze professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo nella percentuale massima del 12%, tenuto conto di quanto disposto dal decreto presidenziale n. 011/Pres. del 22 gennaio 2001 e della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991.

Sono ammissibili a finanziamento anche gli interventi i cui lavori siano iniziati in data anteriore alla presentazione della domanda, ma successivamente al 26 febbraio 2001, data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2001.

4) Cumulo con altre forme agevolative

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

5) Strutture competenti ai fini del procedimento

Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici sono competenti per la ricezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione del contributo in argomento.

La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - è competente per la predisposizione della graduatoria delle domande sulla base dei dati trasmessi dalle Direzioni provinciali.

6) Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo di cui al presente bando è presentata dall'amministratore del condominio ovvero da un rappresentante dei condomini munito di mandato ai fini dell'espletamento di tutti gli incombenti connessi e conseguenti alla presentazione della domanda stessa.

La domanda di contributo deve pervenire alla Direzione provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ove il termine suindicato scada in un giorno non lavorativo per l'ufficio addetto alla ricezione delle domande, esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purchè le stesse giungano comunque entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine suddetto.

La domanda di contributo, debitamente bollata, deve essere redatta, ai fini del suo accoglimento, sull'apposito modulo allegato quale parte integrante del presente bando, ed è corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione e delle priorità di cui al successivo punto 8) del presente bando.

I moduli possono essere ritirati presso la Direzione provinciale territorialmente competente oppure possono essere scaricati dal sito Internet http://www.regione.fvg.it.

La domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero, qualora la stessa sia inviata a mezzo raccomandata, è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore debitamente firmato.

Alla domanda devono essere allegati:

a) atto di nomina dell'amministratore, ovvero atto di conferimento di procura comprensiva di mandato ai fini dell'espletamento degli incombenti connessi e conseguenti alla presentazione della domanda;

b) delibera dell'assemblea condominiale di approvazione della spesa secondo le modalità previste in materia di innovazioni dall'articolo 1120 codice ci-

vile - comma 1 - e con la maggioranza di cui all'articolo 1136 codice civile - comma 5;

c) preventivo sommario di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo come espressamente indicate al punto 3;

d) certificato medico comprovante lo status di disabile secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, corredato dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali prevista ai sensi della legge 675/1996 (privacy).

7) Trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996

I richiedenti le agevolazioni in argomento in fase di presentazione della domanda rilasceranno un'autorizzazione affinchè ai sensi della legge 675/1996 (privacy), i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale per le proprie finalità istituzionali e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

E' titolare del trattamento dei dati il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

Sono responsabili del trattamento, nell'ambito delle rispettive competenze, i Direttori provinciali dei servizi tecnici ed il Direttore del servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

L'indicazione dei responsabili ed incaricati del trattamento dei dati personali verrà affissa all'Albo delle Direzioni provinciali territorialmente competenti e della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

8) Criteri e priorità di valutazione

La valutazione delle domande di contributo di cui al presente bando viene effettuata tenendo conto, per ciascun condominio, del numero dei livelli, del numero dei disabili e delle persone anziane ultrasessantenni stabilmente residenti nello stesso, secondo le tabelle di seguito riportate:

N. Livelli	*Punteggio*
4	5
5	10
6	15
>6	20

N. Disabili	*Punteggio*
1	1
2	2
3	3
da 4 a 6	4
>6	5

% Ultrasess.	*Punteggio*
da 10 a 20	1
da 21 a 30	2
>30	3

I requisiti e le priorità sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

Nel calcolo della percentuale degli ultrasessantenni stabilmente residenti nei condomini il risultato viene arrotondato all'unità superiore.

9) Istruttoria

La Direzione provinciale dei servizi tecnici ricevente la domanda di contributo verifica l'accoglibilità della stessa e dà eventuale comunicazione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento, della fissazione di un ulteriore termine perentorio per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di documentazione integrativa.

La Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio attribuisce alle domande presentate il punteggio secondo i criteri e le priorità indicate al punto 8) e provvede, entro 45 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a trasmettere alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici i dati necessari per la formulazione della graduatoria.

In caso di parità di punteggio viene privilegiato chi ha conseguito il medesimo tramite la somma di più priorità.

In caso di ulteriore parità di condizioni la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici provvederà ad effettuare il sorteggio fra le domande.

10) Approvazione della graduatoria

La Giunta regionale con propria deliberazione approva la graduatoria delle domande accoglibili unitamente all'elenco delle domande non accolte.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per le domande che non si trovano in posizione utile in graduatoria la Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio darà comunicazione agli interessati della conclusione del procedimento.

11) Documentazione necessaria ai fini della concessione

La Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ai fini della concessione dell'agevolazione, richiede con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti inseriti in posizione utile la seguente documentazione, da presentarsi entro il termine di 120 giorni:

a) progetto relativo all'intervento comprensivo di relazione tecnica e preventivo di spesa, munito di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla-osta o quant'altro dovuto per legge o regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza ed all'ammontare di altri contributi per la realizzazione dell'opera.

Il termine per la presentazione della documentazione di cui al 1° capoverso può essere prorogato dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

La scadenza dei termini, eventualmente prorogati, senza la presentazione della documentazione richiesta, comporta l'archiviazione della domanda che viene comunicata dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio secondo le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000.

12) Modalità di concessione

La Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione, emette il provvedimento di concessione del contributo nel quale vengono fissati i termini per la rendicontazione della spesa non eccedenti i tre anni dalla data del provvedimento stesso.

Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

I termini stabiliti dal Direttore provinciale dei servizi tecnici nel provvedimento di concessione del contributo possono essere prorogati su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

13) Documentazione ai fini della rendicontazione della spesa

Ai fini della rendicontazione della spesa relativa all'intervento finanziato con il contributo di cui al punto 1, l'Amministratore del condominio oppure il rappresentante dei condomini di cui al punto 6), 1° capoverso, deve presentare nei termini previsti dal decreto di concessione e secondo le disposizioni dell'articolo 41 della legge regionale n. 7/2000 la seguente documentazione:

a) certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi; nel caso in cui tale figura non sia prescritta, in relazione alla tipologia di intervento edilizio, dalle norme e regolamenti, la dichiarazione sarà sottoscritta dal beneficiario del contributo;

b) certificato di collaudo dell'impianto;

c) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

d) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altre eventuali agevolazioni aventi la medesima finalità o eventuali detrazioni fiscali richieste dai beneficiari per il medesimo intervento.

14) Determinazione definitiva ed erogazione del contributo

Il Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio con unico provvedimento, sulla base della documentazione trasmessa di cui al punto 13), accerta la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, determina definitivamente l'ammontare del contributo concesso e ne dispone il pagamento con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di inizio lavori.

15) Obblighi dei beneficiari

Con riferimento ai vincoli e limiti disposti dall'articolo 32 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere l'ascensore installato regolarmente funzionante per la durata di cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di determinazione definitiva ed erogazione del contributo.

A tal fine l'Amministratore del condominio o il rappresentante dei condomini di cui al punto 6), 1° capoverso, ha l'onere di attestare annualmente, per cinque anni, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il rispetto del suddetto obbligo.

16) Decadenza del contributo

Il mancato rispetto dei termini previsti nel decreto di concessione comporta la decadenza del contributo.

La violazione dell'obbligo di cui al punto 15) comporta la decadenza del contributo con conseguente restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA-GIULIA – Legge regionale 26.02.2001 n. 4, art.5, commi da 16 a 21.

MODULO DI DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI NEI CONDOMINI PRIVATI

BOLLO

ALLA
DIREZIONE PROVINCIALE
DEI SERVIZI TECNICI DI
____

______Sottoscritt ____

nat... a ______________________ il ____________ cod. fiscale ______________

residente in Comune di

____

via ____

in qualità di amministratore del condominio/rappresentante dei condomini

CHIEDE

la concessione, ai sensi dell'art. 5, commi da 16 a 21, della L.R. 26.02.2001 n. 4, del contributo pluriennale per un periodo pari ad anni 10 nella misura annua costante dell'8% della spesa riconosciuta ammissibile rispetto a quella prevista di L______________ , per l'installazione di un ascensore in condominio privato con più di tre livelli fuori terra, costruito anteriormente all'entrata in vigore della L. 9 gennaio 1989 n. 13 e privo di ascensore in Comune di

____

Via______________________________ e distinto al catasto con la p.c. __________ del

foglio ______ e all'Ufficio Tavolare con la P.T. ______ del C.C. _______ .

A tal fine il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e a conoscenza che ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. dd. 28.12.2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'articolo 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia

DICHIARA

☐ Che il condominio privato per cui il/la sottoscritt__ presenta la domanda di contributo ha più di tre livelli fuori terra, dove per livelli si intendono i piani abitabili o utilizzabili anche solo parzialmente, conteggiati partendo dal piano più basso dell'edificio e comprendendo nel computo eventuali interrati e/o porticati;

☐ che il condominio privato è stato costruito anteriormente all'entrata in vigore della Legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) ed è privo di ascensore;

☐ che i lavori relativi all'intervento sono iniziati successivamente al 26.02.2001, data di entrata in vigore della Legge regionale n. 4/2001 (apporre la crocetta solo nel caso in cui i lavori di installazione dell'ascensore siano iniziati in data anteriore alla domanda di contributo);

☐ che il condominio privato è stato ammesso ad altra agevolazione avente la stessa finalità da parte di (indicare l'Ente erogatore) ______________ per l'importo di €. ____________ (apporre la crocetta solo in caso di esistenza di altra agevolazione);

che nel condominio risiedono stabilmente alla data di pubblicazione del Bando n. ________ persone;

che il condominio presenta alla data di pubblicazione del Bando:

A) N° _________ livelli
B) N° _________ disabili stabilmente residenti nello stabile
C) N° _________ ultrasessantenni stabilmente residenti nello stabile

Avvertenza

La suesposta dichiarazione contestuale alla domanda di agevolazione, secondo le previsioni dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero, qualora sia inviata a mezzo raccomandata, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega, in originale o copia conforme all'originale, la seguente documentazione:

- Atto di nomina dell'amministratore ovvero atto di conferimento di procura comprensiva di mandato ai fini dell'espletamento degli incombenti connessi e conseguenti alla presentazione della domanda;
- Delibera dell'assemblea condominiale di approvazione della spesa secondo le modalità previste in materia di innovazioni dall'art. 1120 c.c.,- comma 1- e con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c.- comma 5;
- Preventivo sommario di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo come espressamente indicate al punto 3 del bando;
- certificato medico comprovante la status di disabile secondo quanto disposto dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 (se richiesta la priorità B) corredato dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali prevista ai sensi della L. 675/1996.

____________________, ______________ ________________________________

Luogo Data Firma

Si autorizza, ai sensi della Legge 675/96 (privacy), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per le sua finalità istituzionali e degli Enti o Società che forniscano alla Stessa servizi elaborativi o svolgano attività funzionali.

____________________, ______________ ________________________________

Luogo Data Firma

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 dicembre 2002, n. EST. 1265-D/ESP/4680. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di transito, da parte del Comune di Forni di Sopra, per la realizzazione dei lavori denominati «sistemazione della pista di fondo e realizzazione dell'impianto di illuminazione», lista 1. Decreto di rettifica.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

L'articolo 1 del decreto n. EST. 759-D/ESP/4680, del 10 settembre 2002, è rettificato nei punti 1), 2), 3), come segue:

1) Foglio 35, mappale 131, di are 3,60,
da asservire: mq. 360,
in natura: prato stabile,

Foglio 19, mappale 558, di are 2,20,
da asservire: mq. 220,
in natura: prato,
indennità:
mq. (360 + 220) x euro/mq. 0,78 x 90% =
euro 407,16

Ditta catastale: Antoniacomi Ermenegildo fu Candido. (Partita n. 83).

Ditta attuale: Antoniacomi Sergio e Antoniacomi Russo Paola.

2) Foglio 33, mappale 599, di are 1,30,
da asservire: mq. 130,
in natura: prato stabile,

Foglio 19, mappale 560, di are 3,50,
da asservire: mq. 350,
in natura: prato,
indennità:
mq. (130 + 350) x euro/mq. 0,78 x 90% =
euro 336,96

Ditta catastale: Antoniacomi Luigi di Guido. (Partita n. 130).

Ditta attuale: Antoniacomi Ruggero e Antoniacomi Maria Nives.

3) Foglio 12, mappale 379, di are 39,90,
da asservire: mq. 10,
in natura: prato arborato,

Foglio 17, mappale 214, di are 1,20,
da asservire: mq. 120,
in natura: prato stabile,

Foglio 17, mappale 235, di are 1,80,
da asservire: mq. 180,
in natura: prato stabile,

Foglio 31, mappale 54, di are 4,00,
da asservire: mq. 400,
in natura: prato,
da espropriare, in totale: mq. 710,
indennità:
mq. 710 x euro/mq. 0,78 x 90% = euro 498,42

Ditta: Clerici Anna Maria fu Valentino, comproprietaria, Clerici Pietro fu Valentino, comproprietario, Clerici Rita fu Valentino, comproprietaria, Coradazzi Fiorina, usufruttuaria parziale. (Partita n. 622).

Trieste, 11 dicembre 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 dicembre 2002, n. EST. 1266-D/ESP/4680. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di transito, da parte del Comune di Forni di Sopra, per la realizzazione lavori denominati «sistemazione della pista di fondo e realizzazione dell'impianto di illuminazione», elenco n. 4. Decreto di rettifica.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

L'articolo 1 del decreto n. EST. 1120-D/ESP/4680 del 15 novembre 2002, è rettificato nel punto 5), come segue:

5) Foglio 14, mappale 471, di are 9,80,
da asservire: mq. 52,
in natura: prato

Foglio 21, mappale 1132, di are 0,68,
da asservire: mq. 26,
in natura: prato stabile

Foglio 21, mappale 1169, di are 2,10,
da asservire: mq. 26,
in natura: prato stabile

Foglio 14, mappale 462, di are 2,00,
da asservire: mq. 10,
in natura: bosco alto fusto
da asservire, in totale: mq. 114,
indennità:
mq. 114 x euro/mq. 0,78 x 90% = euro 80,03

Ditta: Bini Giulietta nata a Ostra Vetere (Ancona) il 22 settembre 1941, proprietaria per 1/12, Bini Olga nata a Ostra Vetere (Ancona) il 30 gennaio 1946, proprietaria per 1/12, Bini Riccardo nato a Montecarotto (Ancona) il 19 febbraio 1917, proprietario per 1/12, Pieli Bruno nato a Tolmezzo il 31 agosto 1938, proprietario per 1/8, Pieli Giovanni nato a Forni di Sopra il 12 aprile 1938, comproprietario, Pieli Guerrina, nata a Forni di Sopra il 17 ottobre 1947, comproprietaria, Pieli Luisa, nata a Forni di Sopra il 12 settembre 1949, comproprietaria, Pieli Maria nata a Forni di Sopra, proprietaria per 1/4, Pieli Alma, nata a Arta Terme il 27 novembre 1936, proprietaria per 1/8. (Partita n. 4980).

Trieste, 11 dicembre 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 16 dicembre 2002, n. EST. 1270-D/ESP/4725. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Zoppola, per la realizzazione del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), in località «Prà dei Risi». Decreto dei rettifica.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

L' articolo 1 del decreto n. EST. 827-D/ESP/4725, del 25 settembre 2002, è rettificato nei sotto elencati punti, come segue:

1) Foglio 29, mappale 105, di are 1,70,
da espropriare: mq. 170

Foglio 29, mappale 231, di are 3,78,
da espropriare: mq. 378

Foglio 29, mappale 234, di are 45,68,
da espropriare: mq. 4.568

Foglio 29, mappale 237, di are 4,84,
da espropriare: mq. 484

Foglio 29, mappale 257, di are 17,83,
da espropriare: mq. 1.783,
da espropriare in totale: mq. 7.383
indennità:
1/2 x mq. 7.383 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0044) = euro 38.923,18
euro 38.923,18 - 40% = euro 23.353,91

Ditta: Società Anonima Cotonificio Cantoni, con sede in Milano.

2) Foglio 29, mappale 64, di are 117,00,
da espropriare: mq. 11.700,
indennità:
1/2 x mq. 11.700 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0049) = euro 61.711,65
euro 61.711,65 - 40% = euro 37.026,99

Ditta: Mussio Pierina, proprietaria per 1/2, Bomben Silvio, proprietario per 1/2.

3) Foglio 29, mappale 133, di are 150,00,
da espropriare: mq. 15.000,
indennità:
1/2 x mq. 15.000 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0103) = euro 79.522,50 - euro 11,93 (oneri servitù di elettrodotto) = euro 79.510,57
euro 79.510,57 - 40% = euro 47.706,34

Ditta: Venier Luigia, proprietaria per 1/2, Maccor Pietro, proprietario per 1/2.

4) Foglio 29, mappale 71, di are 21,40,
da espropriare: mq. 2.140

Foglio 29, mappale 134, di are 150,00,
da espropriare: mq. 15.000
indennità:
1/2 x mq. 2.140 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R. D. euro/mq. 0,0044) = euro 11.282,08 - euro 100,50 (onere servitù di elettrodotto) = euro 11.181,58
1/2 x mq. 15.000 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0049) = euro 79.117,50 - euro 830,89 (onere servitù di elettrodotto) = euro 78.286,61
euro (11.181,58 + 78.286,61) - 40% =
euro 53.680,91

Ditta: Cecco Bruno.

5) Foglio 29, mappale 113, di are 84,60,
da espropriare: mq. 8.460,
indennità:
1/2 x mq. 8.460 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0085) = euro 44.774,55
euro 44.774,55 - 40% = euro 26.864,73

Ditta catastale: Bomben Antonia, usufruttuaria per 4/36, Cassin Disma, usufruttuaria per 16/36, Lenarduzzi Fiorino, proprietario per 18/36, Lenarduzzi Leonide, proprietaria per 2/36, Lenarduzzi Maria, proprietaria per 2/36, Lenarduzzi Angela, proprietaria per 8/36, Lenarduzzi Luigia, proprietaria per 3/36, Lenarduzzi Paolo, proprietario per 3/36.

Ditta attuale: Cassin Disma, Lenarduzzi Fiorino, Leonide, Maria, Angela.

6) Foglio 29, mappale 72, di are 100,00,
da espropriare: mq. 10.000,
indennità:
1/2 x mq. 10.000 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0049) = euro 52.745,00 - euro 476,18 (onere servitù di elettrodotto) = euro 52.268,82
euro 52.268,82 - 40% = euro 31.361,29

Ditta: Polita Guido, proprietario per 1/2, Cristant Liliana, proprietaria per 1/2.

7) Foglio 29, mappale 112, di are 99,90,
da espropriare: mq. 9.990,
indennità:
1/2 x mq. 9.990 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0049) = euro 52.692,26 - euro 1.783,44 (onere servitù di elettrodotto) = euro 50.908,82
euro 50.908,82 - 40% = euro 30.545,29

Ditta catastale: Bomben Isaia, comproprietario, Bomben Ionne, comproprietaria.

Ditta attuale: Bomben Ionne.

8) Foglio 29, mappale 70, di are 40,40,
da espropriare: mq. 4.040,

Foglio 29, mappale 111, di are 19,20,
da espropriare: mq. 1.920,
indennità:
1/2 x mq. 4.040 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0075) = euro 21.361,50
1/2 x mq. 1.920 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0085) = euro 10.161,60
euro (21.361,50 + 10.161,60) - 40% =
euro 18.913,86

Ditta: Bomben Augusta.

9) Foglio 29, mappale 20, di are 136,80,
da espropriare: mq. 13.680

Foglio 29, mappale 262 di are 94,12,
da espropriare: mq. 9.412

Foglio 29, mappale 77, di are 99,90,
da espropriare: mq. 9.990,
indennità:
1/2 x mq. (13.680 + 9.412) x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0085) = euro 122.214,41
1/2 x mq. 9.990 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0049) = euro 52.692,26 - euro 715,35 (onere servitù di elettrodotto) = euro 51.976,91
euro (122.214,41 + 51.976,91) - 40% =
euro 104.514,79

Ditta: Lotti Antonio.

10) Foglio 29, mappale 78 di are 89,40,
da espropriare: mq. 8.940

Foglio 29, mappale 90 di are 6,20,
da espropriare: mq. 620

Foglio 29, mappale 163, di are 2,60,
da espropriare: mq. 260,
indennità:
1/2 x mq. 8.940 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0085) = euro 47.314,95 - euro 686,03 (onere servitù di elettrodotto) = euro 46.628,92
1/2 x mq. (620 + 260) x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0049) = euro 4.641,56 - euro 14,34 (onere servitù di elettrodotto, su mapp. 90) = euro 4.627,22
euro (46.628,92 + 4.627,22) - 40% =euro 30.753,68

Ditta: Bean Marie Claire, proprietaria per 1/4, Cassin Angela, proprietaria per 3/4.

11) Foglio 29, mappale 79, di are 77,10,
da espropriare: mq. 7.710,
indennità:
1/2 x mq. 7.710 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0085) = euro 40.805,18
euro 40.805,18 - 40% = euro 24.483,11

Ditta: Pighin Dirce.

12) Foglio 29, mappale 159, di are 40,30,
da espropriare: mq. 4.030

Foglio 29, mappale 164, di are 2,20,
da espropriare: mq. 220

Foglio 29, mappale 165, di are 8,40,
da espropriare: mq. 840,
indennità:
1/2 x mq. 4.030 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0103) = euro 21.365,05 - euro 319,08 (onere servitù di elettrodotto) = euro 21.045,97
1/2 x mq. 220 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0049) = euro 1.160,39
1/2 x mq. 840 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0085) = euro 4.445,70 - euro 23,15 (onere servitù di elettrodotto) = euro 4.422,55
euro (21.045,97 + 1.160,39 + 4.422,55) - 40% =
euro 15.977,35

Ditta: Martinuzzi Gianni.

13) Foglio 29, mappale 80, di are 63,70,
da espropriare: mq. 6.370,
indennità:
1/2 x mq. 6.370 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0049) = euro 33.598,57
euro 33.598,57 - 40% = euro 20.159,14

Ditta: Battiston Giovanni.

14) Foglio 29, mappale 81, di are 283,20,
da espropriare: mq. 28.320

Foglio 29, mappale 85, di are 19,90,
da espropriare: mq. 17

Foglio 29, mappale 86, di are 284,70,
da espropriare: mq. 4.384

Foglio 29, mappale 91, di are 347,70,
da espropriare: mq. 34.770

Foglio 29, mappale 118, di are 20,30,
da espropriare: mq. 980

Foglio 29, mappale 84, di are 21,80,
da espropriare: mq. 59,
indennità:
1/2 x mq. (28.320 + 17 + 4.384 + 34.770 + 980) x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0085) = euro 362.382,77 - euro 4.756,15 (onere servitù di elettrodotto) = euro 357.626,62
1/2 x mq. 59 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0103) = euro 312,79 - euro 9,77 (onere servitù di elettrodotto) = euro 303,02
euro (357.626,62 + 303,02) - 40% = euro 214.757,78

Ditta: Panciera Di Zoppola Gambara Giovanni Prospero, per i propri diritti, Balbo Di Vinadio Maria Beatrice, usufruttuaria in parte.

15) Foglio 29, mappale 19, di are 5,50,
da espropriare: mq. 550

Foglio 29, mappale 103, di are 4,00,
da espropriare: mq. 400,
indennità:
1/2 x mq. (550 + 400) x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0044) = euro 5.008,40
euro 5.008,40 - 40% = euro 3.005,04

Ditta catastale: Petris Giovanni Battista, comproprietario, Petris Giacomo, comproprietario.

Ditta attuale: Bomben Felice, Petris Nerio.

16) Foglio 29, mappale 96, di are 7,20,
da espropriare: mq. 720

Foglio 29, mappale 119, di are 8,50,
da espropriare: mq. 850,
indennità:
1/2 x mq. (720 + 850) x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0044) = euro 8.277,04
euro 8.277,04 - 40% = euro 4.966,22

Ditta catastale: Petris Luisa, proprietaria, Isonio Maria Angela, usufruttuaria parziale.

Ditta attuale: Petris Luisa.

17) Foglio 29, mappale 162, di are 51,00,
da espropriare: mq. 5.100,
indennità:
1/2 x mq. 5.100 x (V.V. euro/mq. 10,50 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0085) = euro 26.991,75 - euro 363,19 (onere servitù di elettrodotto) = euro 26.628,56
euro 26.628,56 - 40% = euro 15.977,14

Ditta: Martinuzzi Fausta.

Trieste, 16 dicembre 2002

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2977.

Legge regionale 14/2002, articoli da 41 a 43. «Composizione, modalità di funzionamento e termini di assunzione dei provvedimenti della Commissione regionale dei lavori pubblici». Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 23 ottobre 2002. Errata corrige.

Si pubblica il testo esatto della deliberazione della Giunta regionale n. 2977 del 28 agosto 2002 in quanto quello inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 23 ottobre 2002, a pag. 10941, risulta errato mentre rimane valido il documento allegato già pubblicato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici»;

VISTO in particolare l'articolo 41 della citata legge regionale 14/2002 che prevede che ai fini della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l'attuazione di lavori pubblici il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, e che la convocazione può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l'attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la Giunta regionale dichiari di preminente interesse regionale;

VISTO in particolare l'articolo 41, comma 5 che assegna alla competenza della Giunta regionale la disciplina della composizione della Commissione, assicurando la partecipazione degli Enti locali interessati, delle modalità di funzionamento e dei termini entro i quali assumere i provvedimenti finali;

VISTO l'articolo 42, comma 3, che dispone che, nel caso di opere o interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonchè nel caso di progetti richiedenti la procedura di V.I.A. e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla-osta previsti dalla normativa vigente;

VISTO il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale vengono disciplinate composizione, modalità di fun-

zionamento e termini entro i quali la Commissione è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza e viene individuata la documentazione integrativa del progetto preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge;

RILEVATO che sul menzionato documento sono state sentite tutte le Direzioni regionali interessate;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di assumere le proprie determinazioni, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41, comma 5 e 42, comma 3 della legge regionale 14/2002 relativamente alla Commissione regionale dei lavori pubblici.

2. Di approvare il documento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati la composizione, le modalità di funzionamento ed i termini di assunzione dei provvedimenti della Commissione regionale dei lavori pubblici, e viene individuata la documentazione integrativa del progetto preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge.

3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 4321.

Legge 475/1968. Delimitazione delle circoscrizioni farmaceutiche del Comune di Cividale del Friuli. Modifica della D.G.R. 2671/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2348, del 13 luglio 2001, è stato avviato il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Udine;
- il Comune di Cividale del Friuli, con deliberazione consiliare n. 35, del 7 settembre 2001, ha proposto la modificazione delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale rilevando, altresì, con nota n. 8091, del 6 marzo 2002, che le indicazioni contenute nell'ultimo provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie non fanno riferimento ad indicazioni toponomastiche attuali e sono insufficienti per delimitare, con certezza, le circoscrizioni farmaceutiche;
- con deliberazione n. 2671, del 29 luglio 2002, la Giunta regionale ha concluso il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Udine confermando, per il Comune di Cividale del Friuli, l'assetto di cui alla precedente delibera giuntale di revisione n. 59, del 12 gennaio 1996, in quanto, dalla documentazione fornita, non si evincevano i dati necessari per delimitare, compiutamente, i confini delle singole circoscrizioni secondo la nuova delimitazione proposta dal predetto Comune.

PRESO ATTO che, con deliberazione giuntale n. 239, del 2 ottobre 2002, il Comune di Cividale del Friuli ha indicato i punti di riferimento necessari per individuare, esattamente, i confini delle tre circoscrizioni farmaceutiche esistenti nel territorio comunale, allegando la cartografia del comune e l'elenco delle vie e degli altri punti di riferimento per la suddivisione delle circoscrizioni farmaceutiche;

DATO ATTO che:

- con note n. 21759 e n. 21760, entrambe datate 29 ottobre 2002, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha comunicato l'avvio del procedimento inerente l'adozione del provvedimento giuntale concernente la proposta del Comune di Cividale del Friuli di cui alla deliberazione n. 239/2002:
  - alle farmacie insistenti sul territorio comunale;
  - all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» ed all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Udine chiedendo, a questi ultimi, di esprimere, entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, un parere sulla proposta «de qua»;
- con nota n. 80317, del 10 novembre 2002, il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 ha espresso parere favorevole alla proposta del Comune di Cividale;
- l'Ordine dei farmacisti nulla ha comunicato con riferimento alla proposta suddetta;

CONSIDERATO che:

- «Per sede farmaceutica si intende l'area territoriale assegnata della pianta organica a ciascuna farmacia ordinaria, che è esattamente delimitata e interamente distinta da quella di tutte le altre farmacie dello stesso Comune» (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 1992, n. 288 in Ragiufarm 2001, f. 63, 47);
- appare, conseguentemente, necessario individuare, con esattezza, i confini delle circoscrizioni farmaceutiche del Comune di Cividale del Friuli;

TUTTO CIO' PREMESSO, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed alle politiche sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare in numero di tre le sedi farmaceutiche del Comune di Cividale del Friuli;

2. di delimitare i confini delle tre circoscrizioni farmaceutiche e di individuare le tre sedi così come indicato di seguito:

- I sede comprendente la zona est del territorio comunale - lato sinistro del punto topografico iniziale - delimitata lungo la mezzeria dei seguenti limiti fisici: dall'incrocio tra corso Giuseppe Mazzini, stretta Bernardo Mario de Rubeis e via Cavour, corso Giuseppe Mazzini, piazza del Duomo, corso Paolino d'Aquileia, via Borgo di Ponte, viale Trieste, via Tombe Romane, viale del Lavoro, via Rualis, viale Trieste, via Gagliano, via Cormons fino al confine con il territorio comunale di Premariacco. Dall'incrocio tra corso Giuseppe Mazzini, stretta Bernardo Mario de Rubeis e via Cavour, via Cavour, via Patriarcato, piazzetta Giuseppe Garibaldi, piazza San Giovanni, via Monte Nero, via Alpi Giulie, via delle Acque fino al civico n. 38, carrareccia fino a via Valli del Natisone, strada di San Gottardo, corso del fiume Natisone in riva destra fino al confine con il territorio comunale di San Pietro al Natisone;
- II sede comprendente la zona ovest del territorio comunale - lato destro del punto topografico iniziale - delimitata lungo la mezzeria dei seguenti limiti fisici: dall'incrocio tra corso Giuseppe Mazzini, stretta Bernardo Mario de Rubeis e via Cavour, corso Giuseppe Mazzini, piazza del Duomo, corso Paolino d'Aquileia, via Borgo di Ponte, viale Trieste, via Tombe Romane, viale del Lavoro, via Rualis, viale Trieste, via Gagliano, via Cormons fino al confine con il territorio comunale di Premariacco. Dall'incrocio tra corso Giuseppe Mazzini, stretta Bernardo Mario de Rubeis e via Cavour, stretta Bernardo Mario de Rubeis, stretta Jacopo Tomadini, via Adelaide Ristori, piazza Armando Diaz, piazza Dante, via Borgo San Pietro, viale Guglielmo Marconi, viale Libertà, località Gallo, via Anton Giulio Cavarzerani, via Premariacco, via Nazioni Unite, fino al confine con il territorio comunale di Premariacco;
- III sede comprendente la zona nord del territorio comunale - lato destro del punto topografico iniziale - delimitata lungo la mezzeria dei seguenti limiti fisici: dall'incrocio tra corso Giuseppe Mazzini, stretta Bernardo Mario de Rubeis e via Cavour, stretta Bernardo Mario de Rubeis, stretta Jacopo Tomadini, via Adelaide Ristori, piazza Armando Diaz, piazza Dante, via Borgo San Pietro, viale Guglielmo Marconi, viale Libertà, località Gallo, via Anton Giulio Cavarzerani, via Premariacco, via Nazioni Unite, fino al confine con il territorio comunale di Premariacco. Dall'incrocio tra corso Giuseppe Mazzini, stretta Bernardo Mario de Rubeis e via Cavour, via Cavour, via Patriarcato, piazzetta Giuseppe Garibaldi, piazza San Giovanni, via Monte Nero, via Alpi Giulie, via delle Acque fino al civico n. 38, carrareccia fino a via Valli del Natisone, strada di San Gottardo, corso del fiume Natisone in riva sinistra fino al confine con il territorio comunale di Premariacco.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 4332. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Monfalcone (Gorizia). Proroga dell'autorizzazione a realizzare una permuta riguardante terreni soggetti ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di prorogare di un ulteriore anno e, quindi, sino al 21 dicembre 2003, il termine per realizzare la permuta autorizzata con propria precedente deliberazione n. 3831 del 7 dicembre 2000, per le motivazioni di cui in premessa;

2. di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora il Comune di Monfalcone (Gorizia) non realizzi, entro il termine di proroga, la permuta prevista e non provveda all'individuazione delle ulteriori aree da assoggettare al regime dei beni di uso civico;

3. di prescrivere che il Comune di Monfalcone (Gorizia) dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti di cui al punto 2. al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione regionale per le autonomie locali;

(omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 4399.

Legge regionale n. 10/1981 e successive modifiche ed integrazioni, legge n. 7/2001, riconoscimento per l'anno 2003 della qualifica internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia ed approvazione calendario manifestazioni fieristiche per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni «Disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTA la legge 11 gennaio 2001 n. 7 la quale stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 5 della sopra richiamata legge quadro n. 7/2001 sul settore fieristico che attribuisce la competenza della Regione per il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;

RILEVATO che l'articolo 4 della legge 11 gennaio 2001 n. 7 prevede che l'autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale sia di competenza regionale;

VISTO l'articolo 2 bis della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 così come inserito dall'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2002 n. 13 il quale ha recepito i presupposti stabiliti dalla legge 7/2001 prevedendo la competenza della Regione, sentiti i Comuni e le Camere di Commercio Industria Artigianato, in materia di riconoscimento e qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;

VISTE le istanze pervenute dagli Enti fieristici regionali e dagli organizzatori di eventi fieristici con le quali è stata richiesta la conferma o il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni da organizzare per il 2003 nonché sono state indicate le date di svolgimento delle manifestazioni;

VISTA la corrispondenza intercorsa con il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e con la Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome riguardo all'applicazione della legge quadro sul settore fieristico;

VISTI i decreti ministeriali del 22 maggio 2002, con i quali è stata confermata, per l'anno 2003, la qualifica di «internazionale» alle manifestazioni «Fiera d'estate - Fiera Campionaria internazionale di Trieste» con sede a Trieste e «Promosedia» - Salone internazionale della sedia con sede di svolgimento in Torreano di Martignacco (Udine);

RILEVATO che, ai fini del riconoscimento della qualifica di nazionale e regionale e delle date di svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono stati sentiti i Comuni e le Camere di Commercio Industria ed Artigianato competenti per territorio così come stabilito dall'articolo 2 bis della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10;

RITENUTO opportuno procedere in conformità al riconoscimento, alla conferma o decadenza delle qualifiche delle manifestazioni fieristiche regionali per l'anno 2003 nonché all'approvazione del calendario avente natura puramente divulgativa e promozionale degli eventi da svolgersi nel territorio regionale nell'anno 2003;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio ed al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di riconoscere la qualifica di internazionale, nazionale e regionale nonché di approvare il calendario avente natura puramente divulgativa e promozionale degli eventi da svolgersi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2003 delle manifestazioni fieristiche elencate nell'unito allegato facente parte integrante della presente deliberazione giuntale.

2. Di stabilire, a causa della mancata effettuazione nell'anno 2002 della manifestazione Mondomotori organizzata dall'Azienda Fiere di Gorizia, la decadenza ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 10/1981 della qualifica di regionale della manifestazione provvedendo conseguentemente a non inserire l'evento nel calendario delle fiere per l'anno 2003.

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali del Friuli-Venezia Giulia

ANNO 2003

PARTE 1

MANIFESTAZIONI CON QUALIFICA REGIONALE

DATE Inizio e chiusura	**LUOGO ED ORGANIZZAZIONE**	**DENOMINAZIONE UFFICIALE**
11 – 19 gennaio	PORDENONE , presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"LA VETRINA DEL TEMPO" – 8° Salone dell'Antiquariato di Pordenone
26 gennaio	PORDENONE , presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"FIERA DEL DISCO" - 11a Mostra mercato del disco usato e da collezione
11 – 13 aprile	TRIESTE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Trieste	"BIO C.A.S.A." – costruire e abitare sostenendo l'ambiente (manifestazione in attesa riconoscimento qualifica nazionale)
24 aprile – 4 maggio	COMUNE DI BUTTRIO – organizzazione Associazione Pro Loco Buri	"71a FIERA REGIONALE DEI VINI" – BUTTRIO – rassegna dei vini tipici regionali
25 aprile - 27 aprile 1-5 maggio	GORIZIA, presso il comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"EXPOMEGO" – 33a Fiera Campionaria di Gorizia
27 aprile	COMUNE DI SACILE – organizzazione Associazione Pro Sacile	"54a FIERA PRIMAVERILE DEGLI UCCELLI" esposizione fiori piante ed animali da cortile
12 – 14 settembre	GORIZIA, presso il Comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"MITTELMODA" – 11° concorso internazionale per giovani stilisti
3 – 6 ottobre	GORIZIA, presso il comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"RURALIA" – 6° Salone delle specialità agroalimentari
15 -18 ottobre	PORDENONE , presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"ZOW" – 3° Salone internazionale dei componenti semilavorati ed accessori per l'industria del mobile
22 – 23 novembre	PORDENONE , presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"RADIAMATORE 2" – 5° Fiera del radioamatore, elettronica,home computer
29 novembre – 7 dicembre	TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"ANTIQUARIATO" – Rassegna dell'antiquariato
2 - 4 dicembre	TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"S.I.G.L.A." – Salone dell'imprenditorialità giovanile e del Lavoro autonomo

Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali che si svolgono nella regione Friuli-Venezia Giulia

ANNO 2002

PARTE 2

MANIFESTAZIONI CON QUALIFICA INTERNAZIONALE E NAZIONALE

LUOGO DI ORGANIZZAZIONE	DENOMINAZIONE	PERIODO DI SVOLGIMENTO	CODICE MERCEO -LOGICO
	Internazionali generali		
TRIESTE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Trieste	"55a FIERA D'ESTATE – Campionaria internazionale – Artigianato del nordest"	7 - 15 giugno	41
	Internazionali specializzate		
TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni, organizzazione Promosedia s.r.l. di Udine	PROMOSEDIA - 27° Salone Interna-zionale della Sedia	12 - 15 settembre	5
	Nazionali generali		
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	57a MULTI FIERA CAMPIONARIA Rassegna Campionaria Multisettoriale	6 - 14 settembre	41
	Nazionali specializzate		
TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"38a AGRIEST – Fiera nazionale delle macchine e dei prodotti per l'agricoltura"	23 – 27 gennaio	2
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"14° SAMULEGNO – Salone biennale macchine, utensili per la lavorazione del legno	6 – 10 febbraio	26
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"24° ORTO GIARDINO Salone, floricoltura, vivaistica, orticultura, attrezzature per giardini, parchi"	8 - 16 marzo	21

TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"17a ed. ALIMENTA" – Salone dell'alimentazione ristorazione e delle attrezzature alberghiere	2 - 6 marzo	3
TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"24a ed. HOBBY – SPORT – TEMPO LIBERO"	10 – 13 aprile	21
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"38a ed. FIERA NAZIONALE DEL RADIOAMATORE, ELETTRONICA, HI-FI, INFORMATICA	2 – 4 maggio	20
SACILE (Pordenone, organizzazione Associazione Pro Sacile)	"730a ed. SAGRA DEI OSEI - Mercato esposizione nazionale degli uccelli"	17 agosto	40
TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"50a ed. CASA MODERNA" Fiera nazionale dell'arredamento e dell'edilizia	27 settembre – 6 ottobre	34
TRIESTE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Trieste o aree opportunamente attrezzate	22a ed. "FIERA DEL MARE – Barcolana Sailing Show Mostra nazionale della nautica da diporto"	9 -12 ottobre	20
TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"15a ed. IDEANATALE " Fiera dell'artigianato, arte, regalo	14 -17 novembre	8
GORIZIA, presso il comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"VITE" 12° Salone della Barbatella	14 – 16 novembre	2

PARTE 3

INDIRIZZI DEGLI ENTI FIERISTICI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

Fiera Trieste

World Trade Center
Friuli-Venezia Giulia - Trieste

Fiera di Trieste
34139 Trieste (Italia)
Piazzale De Gasperi, 1
tel. ++39/040/9494111 - fax ++39/040/393062
e-mail: info@fiera.trieste.it

Fiera Udine

Ente Fiera Udine Esposizioni
33030 Torreano di Martignacco - Udine - Italia
tel. 0432/4951 - fax 0432/401378
e-mail: info@fieraudine.it
http://www.fieraudine.it

Pordenone Fiere

Ente autonomo Fiera di Pordenone
viale Treviso, 1 - 33170 Pordenone
tel. 0434/232111 (5 linee r.a.)
fax 0434/570415 - 0434/572712
e-mail: infofiere@fierapordenone.it
web: www.fierapordenone.it

Fiere Gorizia

Aziende Fiere, Convegni ed Organizzazioni
via della Barca, 15 - 34170 Gorizia
tel. 0481/520430 - 22177 - 22233
fax 0481/520279
e-mail: info@goriziafiere.it
web: www.goriziafiere.it

Promosedia

Promosedia S.p.A.
viale Trieste, 9/6
33044 Manzano (UD) - Italia
tel. +39/0432/745611 - fax +39/0432/755316
http://www.promosedia.it
e-mail: promosedia@promosedia.it

Associazione Pro Loco di Sacile
viale Zancanaro, 4 - 33077 - Sacile (Pordenone)

Associazione Pro Loco di Buttrio
via Cividale, 21 - 33042 - Buttrio (Udine)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 4413.

Regio decreto 267/1942, articolo 195. Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «M.T.E. - Montaggi Tecnici Ecologici Soc. Coop. a r.l.», con sede in Travesio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Cooperativa «M.T.E. - Montaggi Tecnici Ecologici Soc. Coop. a r.l.» con sede in Travesio, attualmente in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile, emessa dal Tribunale di Pordenone addì 9 ottobre 2002, depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2002;

RAVVISATA, pertanto, la necessità prevista dalla sentenza succitata di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 195, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 9 dicembre 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, vicolo Fornasotto n. 13, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Pordenone;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità

DELIBERA

- La Cooperativa «M.T.E. - Montaggi Tecnici Ecologici Soc. Coop. a r.l.», con sede in Travesio, attualmente in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile costituita il 14 maggio 1999, per rogito notaio dott. Maurizio Bianconi di Treviso, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, vicolo Fornasotto n. 13, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 4414.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Il Girasole Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 25 ottobre 2002 alla Cooperativa «Il Girasole Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 9 dicembre 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Maurizio Dovier, con studio in Grado, via Roma n. 11, iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti della Provincia di Gorizia;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Il Girasole Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 14 giugno 1991, per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Gorizia, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Maurizio Dovier, con studio in Grado, via Roma n. 11, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 4415.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Acquario S.M. Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 31 ottobre 2002 alla Cooperativa «Acquario S.M. Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 9 dicembre 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17, iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità

DELIBERA

- La Cooperativa «Acquario S.M. Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 26 febbraio 1999, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 4416.

Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - Friuli-Venezia Giulia - Trieste '81 a r.l.», con sede in Trieste, con nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2972 del 28 agosto 2002 con la quale la «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - Friuli Venezia - Giulia - Trieste '81 a r.l.» con sede in Trieste, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile e la dott.ssa Caterina Ciuti ne veniva nominata Commissario governativo;

VISTA altresì la relazione del predetto Commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi alle annate 1999-2000-2001;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal Commissario governativo, di sciogliere la società cooperativa per atto d'autorità ex articolo 2544 codice civile, nominando un Commissario liquidatore;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 9 dicembre 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria n. 7, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTI gli articoli 2544 codice civile e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - Friuli Venezia - Giulia - Trieste '81 a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 6 ottobre 1981, per rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste, è sciolta per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2544 codice civile ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria n. 7, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 4417.

Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità di una Cooperativa senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTA inoltre la nota prot. n. 1903/COOP del 27 febbraio 2002 con cui si è diffidato il Presidente della «Cooperativa commissionaria di Consumo - ARS. COOP. Soc. a r.l.», con sede in Trieste, ad integrare la compagine sociale entro il termine del 21 novembre 2002;

VISTA altresì la successiva nota prot. n. 13597/COOP del 27 novembre 2002 a mezzo della quale il Presidente della Cooperativa comunicava di non essere in grado di ripristinare il numero minimo dei soci, allegando altresì idonea documentazione comprovante l'inesistenza di rapporti patrimoniali;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 codice civile della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 9 dicembre 2002;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio ex articolo 2544 codice civile la «Cooperativa Commissionaria di Consumo - ARS. COOP. soc. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 25 febbraio 1977 per rogito notaio dott. Gennaro Liguori di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 4418.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della cooperativa «Service Agency Soc. Coop. a r.l.», con sede in Mariano del Friuli.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 22 novembre 2002 alla cooperativa «Service Agency Soc. Coop. a r.l.», con sede in Mariano del Friuli, da cui si rilevano gravi irregolarità insanabili di funzionamento, quali la mancata approvazione del bilancio 2001, l'assenza di riunioni da parte del Collegio sindacale, mancati versamenti I.V.A., ritenute d'acconto all'Erario, debiti verso dipendenti di rilevante entità, siccome indicate al punto n. 27 del menzionato verbale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 9 dicembre 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli Amministratori e dei Sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un Commissario governativo, con i poteri degli Amministratori e dei Sindaci, per un periodo massimo di sei mesi;

VISTO l'articolo 2543 del codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 codice civile, gli Amministratori ed i Sindaci della Cooperativa «Service Agency Soc. Coop. a r.l.», con sede in Mariano del Friuli;
- di nominare il dott. Piergiorgio Renier con studio in Gorizia, via Angiolina n. 10, Commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli Amministratori e Sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della Società e dei suoi Organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le Società cooperative;
- le spese della gestione commissariale ed il compenso al Commissario governativo sono a carico della Cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 4419.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della cooperativa «Il Quadrifoglio Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 21 ottobre 2002 alla cooperativa «Il Quadrifoglio Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine, da cui si rileva una situazione patrimoniale, economico e finanziaria gravemente compromessa, in presenza di gravi irregolarità insanabili di funzionamento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal Revisore, di porre la predetta Cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 9 dicembre 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli Amministratori e dei Sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un Commissario governativo, con i poteri degli Amministratori e dei Sindaci, per un periodo massimo di tre mesi;

VISTO l'articolo 2543 del codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 codice civile, gli Amministratori ed i Sindaci della cooperativa «Il Quadrifoglio Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
- di nominare la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Mantica n. 7, Commissario governativo per un periodo massimo di tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli Amministratori e Sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della Società e dei suoi Organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le Società cooperative;
- le spese della gestione commissariale ed il compenso al Commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 14 società cooperative al registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 10 dicembre 2002, sono state iscritte al registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «La Mano d'Oro Cooperativa di Servizi Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

2. «Adriatico Navigazione Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;

3. «Blue Service Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro;

4. «Centro Musica e Servizi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;

5. «Cooperativa Artigiana Ponteggiatori di Trieste Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;

6. «CO.M.ET.A. Soc. Cooperativa Sociale a r.l. Onlus», con sede in Udine;

7. «G.R. Servizi Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;

8. «I.T.F. Impianti Tecnologici Friuli Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Torviscosa;

9. «La Nova Gradese Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Grado;

10. «Punktone Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia;

11. «Soumia Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Pravisdomini;

12. «Triestufficio Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste.

Sezione miste:

1. «Cooperativa Sociale La Piazzetta a r.l. Onlus», con sede in Trieste.

Sezione cooperazione sociale:

1. «CO.M.ET.A. Soc. Cooperativa Sociale a r.l. Onlus», con sede in Udine;

2. «Cooperativa Sociale La Piazzetta a r.l. ONLUS», con sede in Trieste;

3. «Servizi Educativi per la Prima Infanzia - S.E.P.I. - Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Udine.

Cancellazione di 10 società cooperative dal registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 12 dicembre 2002, sono state cancellate dal registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Futura Labor Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

2. «Radioline Società Cooperativa a r.l.», con sede in San Pietro al Natisone;

3. «Aqua Gest - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

Sezione agricoltura:

1. «Friulazalee - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cassacco;

2. «Società Agricola di Subit - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Attimis.

Sezione edilizia:

1. «Nuova Architettura - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;

2. «Edilizia Stella - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Palazzolo dello Stella.

Sezione consumo

1. «La Fratellanza - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Budoia;

2. «Cooperativa di Consumo di Passons - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Passons di Prato.

Sezione miste:

1. «Consorzio Gieffe - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine.

2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 gennaio 2003, n. 01/Pres.

Modifica della denominazione degli Assessori effettivi sig. Giorgio Venier Romano e dott. Danilo Narduzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0227/Pres. del 19 giugno 2001 con il quale, a seguito dell'elezione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 15 giugno 2001 degli Assessori effettivi della Giunta regionale, si è provveduto alla loro preposizione alle Direzioni regionali ed ai Servizi autonomi, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;

RILEVATO che con detto decreto l'Assessore effettivo sig. Giorgio Venier Romano è stato preposto alla Direzione regionale della formazione professionale, alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali - attualmente Direzione regionale dei parchi, - assumendo la denominazione di Assessore regionale alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

RILEVATO altresì che con il decreto medesimo l'Assessore effettivo dott. Danilo Narduzzi è stato preposto alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale delle foreste, al Servizio per la gestione faunistica e venatoria e all'Istituto faunistico regionale, assumendo la denominazione di Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste, alla gestione faunistica e venatoria e all'Istituto faunistico regionale;

VISTA la deliberazione giuntale 19 novembre 2002 n. 3913, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2002 con la quale, a far data dal 1° gennaio 2003, viene soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego, viene soppressa la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato ed istituite, ridistribuendo, in una logica di razionalizzazione e snellimento, le competenze già in capo a detta Direzione, la Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione e la Direzione regionale del lavoro e delle professioni;

VISTA altresì la deliberazione giuntale 14 novembre 2002 n. 3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2003, con la quale, a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima, la denominazione della Direzione regionale dell'agricoltura, a seguito dell'assegnazione alla medesima di nuove competenze nonché al fine di garantire una migliore intellegibilità delle nuove funzioni da questa esercitate in materia di pesca, è stata mutata in Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca;

VISTA infine la deliberazione giuntale 14 novembre 2002 n. 3837, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2003, con la quale, a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima, la denominazione della Direzione regionale delle foreste, a seguito dell'assorbimento in capo alla medesima del Servizio per la gestione delle foreste regionali e, conseguentemente alla soppressione del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia, è stata mutata in Direzione regionale delle foreste e della caccia;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla modifica della denominazione degli Assessori effettivi sig. Giorgio Venier Romano e dott. Danilo Narduzzi;

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1) A seguito dell'istituzione, previa soppressione dell'Agenzia regionale per l'impiego e della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, della Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione e della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, disposta con deliberazione giuntale 19 novembre 2002 n. 3913, l'Assessore effettivo sig. Giorgio Venier Romano assume la nuova denominazione di Assessore regionale alla formazione professionale, all'artigianato, alla cooperazione, al lavoro, alle professioni e ai parchi.

2) A seguito della riorganizzazione delle Direzioni regionali dell'agricoltura e delle foreste ridenominate, rispettivamente, giuste deliberazioni giuntali 14 novembre 2002 n.ri 3836 e 3837, Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca e Direzione regionale delle foreste e della caccia, l'Assessore effettivo dott. Danilo Narduzzi assume la nuova denominazione di Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste, alla caccia e alla pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 gennaio 2003

TONDO

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Trasaghis, variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 53/2002.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0402/Pres. del 20 dicembre 2002, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 53 del 30 settembre 2002, con cui il Comune di Trasaghis ha approvato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 18 aprile 2002.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
Cervignano del Friuli
(Udine)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Aiello del Friuli.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativamente alla p.c. 1056 del C.C. di Aiello del Friuli.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Strassoldo.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativamente alla p.c. n. 929 del C.C. di Strassoldo.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE:
Edda Fulizio

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999 - Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.) - Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2002.

(deliberazione n. 5 del 30 settembre 2002 approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2002, n. 3794).

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	2002-2004		2002 (C)	2003	2004	(R+C)
	Riepilogo per titoli							
	Titolo I - Entrate correnti		914.179,42		398.179,42	258.000,00	258.000,00	398.179,42
	TOTALE DELLE ENTRATE		914.179,42		398.179,42	258.000,00	258.000,00	398.179,42
	Avanzo di amministrazione				0,00			
	Fondo iniziale di cassa							0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE		914.179,42		398.179,42	258.000,00	258.000,00	398.179,42

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2002-2004		2002 (C)	2003	2004	(R+T+C)
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			914.179,42		398.179,42	258.000,00	258.000,00	398.179,42
	TOTALE DELLE SPESE			914.179,42		398.179,42	258.000,00	258.000,00	398.179,42

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 281 del 30 novembre 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2002.

Proroga della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora del 12 novembre 2002 con il quale si decreta che la sperimentazione atta ad assicurare una gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonchè la gestione sperimentale della pesca dei fasolari istituita nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia è prorogata per tre anni, a decorrere dall'1 febbraio 2003.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 284 del 4 dicembre 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2002.

Dichiarazione di calamità naturale a seguito delle eccezionali avversità climatiche dei mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002 nelle lagune di Carlino, Marano Lagunare e Grado. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 ottobre 2002 con il quale decreta che a seguito delle eccezionali avversità climatiche dei mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002 nelle lagune di Carlino (Udine), Marano Lagunare (Udine) e Grado (Gorizia), è dichiarato lo stato di calamità naturale.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 288 del 9 dicembre 2002)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei Comuni di Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con il quale si dichiara lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2003 in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2002 che hanno colpito, tra le altre, anche la regione Friuli Venezia Giulia. Con successive ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 255 del 1992 saranno individuati gli specifici ambiti comunali interessati.

MINISTERO DEL TESORO E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2002.

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 nei confronti dei soggetti, residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Ministro del tesoro e delle finanze del 5 dicembre 2002 con il quale si sospendono i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta che alla data del 25 novembre 2002 avevano la residenza nei Comuni situati, tra le altre, nella regione Friuli-Venezia Giulia, le cui abitazioni ed immobili, sedi di attività produttive, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A. UDINE

Tariffe di vendita acqua potabile distribuita a mezzo rete urbana nel territorio del Comune di Udine.

L'AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine comunica che con deliberazione del Direttore operativo si è provveduto alla determinazione delle tariffe di vendita dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Udine, per cui le condizioni tariffarie di consumo applicate all'utenza - I.V.A. ed imposte e tasse escluse - assumono i seguenti valori:

- Tariffa agevolata per i quantitativi relativi agli usi domestici fondamentali fino alla concorrenza di 200 litri/giorno per appartamento euro 0,179
- Tariffa base per i quantitativi oltre 200 litri/giorno fino a 400 litri/giorno e per le utenze non domestiche euro 0,214
- Utenze comunali a consumo libero euro 0,214
- Maggiori consumi oltre 400 litri/giorno euro 0,289
- Tariffe per il servizio di fognatura-utenze civili euro 0,092
- Tariffe per il servizio di depurazione-utenze civili euro 0,267

La decorrenza dell'applicazione all'utenza delle tariffe succitate è fissata al 1° luglio 2002 relativamente ai consumi assegnabili al periodo successivo a quello non ancora bollettato rispetto alla data di decorrenza come sopra fissata, con attribuzione su base giornaliera, considerato convenzionalmente costante il consumo nel periodo intercorrente tra le letture precedenti e successive.

Comunica inoltre che vengono variati, a seguito deliberazione CIPE n. 52/2001 del 4 aprile 2001, rispetto ai provvedimenti C.I.P. 45 e 46/1974 le quote mensili di utenza, mentre rimangono invariati i canoni per gli impianti antincendio; essi sono fissati come segue:

A) Quote fisse annuali di utenza, in conformità al punto 1.3 del provvedimento CIPE 52/2001 per gli attuali impegni minimi contrattuali sottoscritti in abbonamento:

- da 0 a 1.200 mc/anno euro 8,37
- da 1.201 a 6.000 mc/anno euro 13,94
- da 6.001 a 18.000 mc/anno euro 37,18
- oltre 18.000 mc/anno euro 74,37

B) Canoni per impianto antincendio in ottemperanza a quanto disposto al punto 7) del provvedimento CIP n. 45/1974:

- Bocche antincendio diametro fino a 80 mm
  - Canone annuo euro 1,34.
- Bocche antincendio diametro da 81 fino a 100 mm
  - Canone annuo euro 3,36.
- Bocche antincendio diametro oltre 100 mm
  - Canone annuo euro 6,71.

Udine, 12 dicembre 2002

IL DIRETTORE OPERATIVO:
dott. ing. Daniele Romanello

Tariffe di vendita acqua potabile distribuita a mezzo rete urbana nel territorio del «Consorzio Acquedotto Cornappo».

L'AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine in qualità di gestore del servizio idrico comunica che ha provveduto alla determinazione delle tariffe di vendita dell'acqua potabile nel territorio del Consorzio acquedotto Cornappo relativamente agli utenti dei Comuni di Tricesimo, Cassacco e Treppo Grande, per cui le condizioni tariffarie di consumo applicate all'utenza - I.V.A. ed imposte e tasse escluse - assumono i seguenti valori:

- Tariffa agevolata per i quantitativi relativi agli usi domestici fondamentali fino alla concorrenza di 200 litri/giorno per appartamento euro 0,205
- Tariffa base per i quantitativi oltre 200 litri/giorno fino a 400 litri/giorno e per le utenze non domestiche euro 0,359
- Utenze comunali a consumo libero euro 0,359
- Maggiori consumi oltre 400 litri/giorno euro 0,540

La decorrenza dell'applicazione all'utenza delle tariffe succitate è fissata al 1° luglio 2002 relativamente ai consumi assegnabili al periodo successivo a quello non ancora bollettato rispetto alla data di decorrenza come sopra fissata, con attribuzione su base giornaliera, considerato convenzionalmente costante il consumo nel periodo intercorrente tra le letture precedenti e successive.

Comunica inoltre che rimangono invariate le quote mensili di utenza ed i canoni per gli impianti antincendio, essi sono fissati come segue:

A) Quote fisse annuali di utenza, in conformità al punto 1.3 del provvedimento CIPE 52/2001 per gli attuali impegni minimi contrattuali sottoscritti in abbonamento:

- da 0 a 1.200 mc/anno euro 8,37
- da 1.201 a 6.000 mc/anno euro 13,94
- da 6.001 a 18.000 mc/anno euro 37,18
- oltre 18.000 mc/anno euro 74,37

B) Canoni per impianto antincendio in ottemperanza a quanto disposto al punto 7) del provvedimento CIP n. 45/1974:

- Bocche antincendio diametro fino a 80 mm
  - Canone annuo euro 1,34.
- Bocche antincendio diametro da 81 fino a 100 mm
  - Canone annuo euro 3,36.
- Bocche antincendio diametro oltre 100 mm
  - Canone annuo euro 6,71.

Udine, 12 dicembre 2002

IL DIRETTORE OPERATIVO:
dott. ing. Daniele Romanello

COMUNE DI ARTA TERME
(Udine)

Riclassificazione di tutte le strutture ricettive turistiche operanti sul territorio comunale alla data del 31 dicembre 2002. Determina 19 dicembre 2002, n. 58. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con determina n. 58 del 19 dicembre 2002, in esecuzione alla legge regionale 2/2002, «Disciplina organica del turismo» sono state riclassificate le sotto elencate strutture ricettive con il numero di stelle o per la categoria a fianco di ciascuna indicate:

(omissis)

Alberghi

- «Al Comune rustico», via Fontana, 14 - Arta Terme; *classificato:* 1 stella.
- Pensione «Cozzi», via Marconi, 13/15 - Piano Arta; *classificato:* 1 stella.
- Pensione «Cozzi - Dipendenza», via Marconi, 13/15 - Piano Arta; *classificato:* 1 stella.
- «Moderno», via Umberto 1°, 27 - Arta Terme; *classificato:* 2 stelle.
- «Miramonti», via Umberto 1°, 22 - Arta Terme; *classificato:* 2 stelle.
- Hotel «Alla Fonte», via Nazionale, 38 - Avosacco; *classificato:* 3 stelle.
- Hotel «Cella», via Umberto 1°, 50 - Arta Terme; *classificato:* 3 stelle.
- Hotel «Gardel», via Marconi, 6/8 - Piano Arta; *classificato:* 3 stelle.
- Hotel «Gortani», via Umberto 1°, 47 - Arta Terme; *classificato:* 3 stelle.
- Hotel «Park Oasi», viale delle Terme, 15 - Piano Arta; *classificato:* 3 stelle.
- Hotel «Poldo», via Marconi, 1/3 - Piano Arta; *classificato:* 3 stelle.
- Hotel «Poldo - Dipendenza», via Marconi, 1/3 - Piano Arta; *classificato:* 3 stelle.
- Hotel «Trieste», via Carducci, 54 - Avosacco; *classificato:* 3 stelle.
- Hotel «Salon via Peresson», 70 - Piano Arta; *classificato:* 3 stelle.

Casa per ferie

- Paola di Rosa «Suore», via Fontana, 21 - Arta Terme; *classificato:* Casa per ferie.

Case appartamenti per vacanze

- via «Carducci, 4/1», n. 2 camere, n. 4 posti letto; classe «C»; *classificato:* tre stelle;
- via «Carducci, 4/A», n. 2 camere, n. 5 posti letto; classe «C»; *classificato:* due stelle;
- via «Carducci, 4/B», n. 2 camere, n. 5 posti letto; classe «C»; *classificato:* due stelle;
- via «Carducci, 4/C», n. 2 camere, n. 5 posti letto; classe «C»; *classificato:* due stelle;
- via «Carducci, 4/D», n. 2 camere, n. 5 posti letto; classe «C»; *classificato:* due stelle.

• Di dare atto che la presente riclassificazione vale fino al 31 dicembre 2007, fatte salve eventuali modificazioni e/o integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Maurizio Primus

COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Classificazione della struttura alberghiera denominata «Eurohotel».

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con determinazione del Funzionario preposto n. 947 del 13 dicembre 2002, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è stata classificata la struttura alberghiera sita in questo Comune in via Don Bosco, n. 3, denominata «Eurohotel» gestita dal signor Baldi Angelo, «Albergo a 3 stelle».

Azzano Decimo, 30 dicembre 2002

IL SINDACO:
dott. Enzo Bortolotti

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
(Udine)

Riclassificazione struttura ricettiva turistica denominata albergo «Olivo».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1. di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Olivo» della quale la sig.ra Copetti Gabriella è delegata della soc. «Angeli Alessandro & C. S.a.s.», ubicata in Comune di Cavazzo Carnico in via Zorutti n. 14, la capacità ricettiva di n. 11 camere di cui 8 a due letti e 3 a un letto per un totale di n. 19 posti letto e n. 11 bagni, la classificazione «Tre stelle».

2. La predetta classificazione è valida dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Antonio Mainardis

Riclassificazione struttura ricettiva turistica denominata albergo «Al Belvedere».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1. di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Al Belvedere» della quale è titolare la sig.ra Missoni Andreina, ubicata in Comune di Cavazzo Carnico in via di Sotto, n. 19, la capacità ricettiva di n. 9 camere di cui 1 a un letto e 8 a due letti per un totale di n. 17 posti letto e n. 9 bagni, la classificazione «Una stella».

2. La predetta classificazione è valida dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Antonio Mainardis

COMUNE DI CORMÒNS
(Gorizia)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata - zona omogenea C1 - Zone urbane di espansione a basso indice di edificabilità territoriale denominato «Michela» - via della Tesa.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28 novembre 2002 con la quale è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata relativo alla zona omogenea C1 - zone urbane di espan-

sione a basso indice di edificabilità territoriale - denominato «Michela» - via della Tesa;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

che la deliberazione medesima, ed i relativi atti vengono depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dal 20 dicembre 2002 fino al 4 febbraio 2003.

Chiunque abbia interesse, può prenderne visione dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Il P.R.P.C. predetto diverrà esecutivo a tutti gli effetti dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'estratto della deliberazione consiliare di approvazione.

Dalla Residenza Municipale, 19 dicembre 2002

IL SINDACO:
Claudio Cucut

COMUNE DI FARRA D'ISONZO
(Gorizia)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Borgo Colmello». Determinazione n. 245 del 6 dicembre 2002. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

- di riclassificare la struttura ricettiva alberghiera denominata «Borgo Colmello» (ex «Locanda Borgo Colmello») ubicata in strada della Grotta n. 8, il cui titolare è il signor Franco Gandolfi, legale rappresentante della «Clas S.r.l.» con sede a Farra d'Isonzo (Gorizia) in strada della Grotta n. 8, quale «Albergo a 1 (una) stella», con apertura annuale e capacità ricettiva di n. 8 camere a 2 (due) letti ubicate 6 (sei) al primo piano e 2 (due) al secondo, per complessivi 16 posti letto e n. 8 bagni completi;

- che la riclassificazione sopra attribuita ha validità dall'1 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della legge regionale 2/2002;

- di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- che avverso il presente provvedimento di riclassificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni.

(omissis)

Farra d'Isonzo, 6 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Salvatore Di Giuseppe

COMUNE DI MANIAGO
(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato ex area Zecchin.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 108 del 26 novembre 2002, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblicata denominato ex area Zecchin;

- che detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Maniago, lì 19 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA:
geom. Roberto Bevilacqua

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all'aria aperta.

Con determinazione dirigenziale n. 2262 del 20 dicembre 2002 si è provveduto a riclassificare come segue le strutture ricettive sottoindicate, per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2007:

1. Albergo Italia di Brugnolo Tullio & C. S.n.c. - Brugnolo Tullio: nome struttura «Italia»; classificazione albergo a tre stelle; capacità ricettiva: n. 31 camere; n. 76 posti letto; n. 31 bagni completi.
2. Tartaruga S.n.c. di Corbatto E. & C. - Corbatto Enrico: nome struttura «Tartaruga»; classificazione albergo a una stella; capacità ricettiva: n. 8 camere; n. 15 posti letto; n. 4 bagni completi.
3. Carlina S.n.c. di Bonassin Renzo e Mollica A. - Mollica Antonino: nome struttura «Carlina»; classificazione albergo a una stella; capacità ricettiva: n. 15 camere; n. 25 posti letto; n. 11 bagni completi.
4. Macorini Bruna: nome struttura «Alla Terrazza»; classificazione albergo a due stelle; capacità ricettiva: n. 10 camere; n. 11 posti letto; n. 10 bagni completi;
5. Due Gi S.r.l. - Greco Gianfranco: nome struttura «Lombardia»; classificazione albergo a quattro stelle; capacità ricettiva: n. 21 camere; n. 42 posti letto; n. 21 bagni completi.
6. Excelsior S.r.l. - Giorgi Mario: nome struttura «Excelsior»; classificazione albergo a tre stelle; capacità ricettiva: n. 65 camere; n. 107 posti letto; n. 67 bagni completi.
7. Orlando Paolo & C. S.a.s. - Orlando Paolo: nome struttura «Lussino»; classificazione albergo a due stelle; capacità ricettiva: n. 16 camere; n. 25 posti letto; n. 16 bagni completi; certificato sanitario del 12 novembre 2002.
8. SAM S.p.A. - Giacomello Elio: nome struttura «Sam Hotel»; classificazione albergo a tre stelle; capacità ricettiva: n. 64 camere; n. 112 posti letto; n. 59 bagni completi.
9. Domina S.a.s. - Zupancic Maurizio: nome della struttura «Al Gelso»; classificazione albergo a tre stelle; capacità ricettiva: n. 17 camere; n. 24 posti letto; n. 16 bagni completi.
10. Ai Campi di Marcello di Bregant Anna Maria & C. S.n.c. - Bregant Anna Maria: nome della struttura «Ai Campi di Marcello»; classificazione a tre stelle; capacità ricettiva: n. 14 camere; n. 18 posti letto; n. 14 bagni completi; riclassificazione valida dal 2 ottobre 2000 al 31 dicembre 2005.
11. Albergo Ristorante La Sirenetta S.n.c. di Orlando N. & C. - Orlando Nives - nome della struttura «La Sirenetta»; corpo principale: classificazione a due stelle; capacità ricettiva: n. 7 camere; n. 14 posti letto; n. 7 bagni completi; - dipendenza «A»: classificazione a una stella; capacità ricettiva: n. 8 camere; n. 16 posti letto; n. 8 bagni completi; - dipendenza «B»: classificazione a una stella; capacità ricettiva: n. 13 camere; n. 25 posti letto; n. 13 bagni completi.
12. Sacea S.p.A. - nome della struttura: Villaggio Turistico Albatros; classificazione a quattro stelle; capacità ricettiva: n. 1220.
13. Itmar S.r.l. - Sighinolfi Federico - nome della struttura «Isola Panzano Lido»; classificazione a tre stelle; capacità ricettiva: n. 1009.
14. Marina Hannibal S.r.l. - Rota Gianfranco - nome della struttura «Villaggio Turistico Marina Hannibal»; classificazione a tre stelle; capacità ricettiva: n. 50.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2:
dott. Vincenzo Pergola

COMUNE DI PALMANOVA
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante al Piano particolareggiato insula B17.

IL SINDACO

VISTA la delibera consiliare n. 87 del 29 novembre 2002 con la quale viene adottata la variante al Piano particolareggiato insula B17;

VISTA la legge regionale n. 52/1991, così come successivamente modificata ed integrata;

RENDE NOTO

che sono depositati presso l'ufficio tecnico a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblica-

zione del presente avviso, gli elaborati relativi alla variante al Piano particolareggiato insula B17.

INVITA

In conseguenza sia i privati, che gli Enti, Istituzioni e Associazioni a prendere visione degli elaborati come sopra descritti, durante il periodo suddetto, nelle ore d'ufficio, presentando eventuali osservazioni, al fine di apporto collaborativo.

Dette osservazioni da indirizzare al Sindaco, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune, per iscritto su carta legale, entro il periodo di deposito.

Eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in originale munito di carta da bollo e cinque copie in carta libera per necessità d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì 17 dicembre 2002

IL SINDACO:
Alcide Muratore

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito del «Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata, denominato «Borgo dei Tigli» via Falzago - via dei Tigli». Ditta: Viglietti Aldo, Roberto, Andreina, Cristina, Giovanna, Orietta, Carlo e Prosdocimo Carla.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 16 dicembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il «Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata, denominato «Borgo dei Tigli» via Falzago - via dei Tigli». - Ditta: Viglietti Aldo, Roberto, Andreina, Cristina, Giovanna, Orietta, Carlo e Prosdocimo Carla.

L'atto deliberativo unitamente agli elaborati tecnici, è depositato presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nello stesso periodo i proprietari e possessori degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Le osservazioni e opposizioni, redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al Protocollo comunale, durante l'orario ordinario d'ufficio, oppure a mezzo del servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

Dalla Residenza Comunale, lì 27 dicembre 2002

IL SINDACO:
Paolo Santin

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Ristorante Pasiano» per il quinquennio 2003-2007.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RENDE NOTO

che con determinazione n. 1098 del 30 dicembre 2002, ai sensi della legge regionale n. 2/2002, si è provveduto ad attribuire la classifica a tre stelle alla struttura ricettiva alberghiera sita a Pasiano di Pordenone in via Roma n. 12 denominata «Albergo Ristorante Pasiano», di Sanarica Angelo.

Eventuali ricorsi possono essere presentati al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 30 dicembre 2002

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Vittorio Gerolami

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel Villa Luppis» per il quinquennio 2003-2007.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RENDE NOTO

che con determinazione n. 1099 del 30 dicembre 2002, ai sensi della legge regionale n. 2/2002, si è provveduto a confermare la classifica a quattro stelle alla struttura ricettiva alberghiera sita a Pasiano di Pordenone in via S. Martino n. 36 denominata «Hotel Villa Luppis« di Ricci Luppis Giorgio.

Eventuali ricorsi possono essere presentati al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 30 dicembre 2002

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Vittorio Gerolami

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Hostaria Vecchia Cecchini» per il quinquennio 2003-2007.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RENDE NOTO

che con determinazione n. 1100 del 30 dicembre 2002, ai sensi della legge regionale n. 2/2002, si è provveduto a confermare la classifica a tre stelle alla struttura ricettiva alberghiera sita a Pasiano di Pordenone in sito in via S. Antonio n. 9 denominata «Hotel Hostaria Vecchia Cecchini», della soc. Hotel Hostaria Vecchia Cecchini di Carraro Franco & C. S.n.c.

Eventuali ricorsi possono essere presentati al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 30 dicembre 2002

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Vittorio Gerolami

COMUNE DI PORDENONE

Direzione attività economiche e commerciali

Riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. Determina 24 dicembre 2002, n. 8. (Estratto).

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo» ed il «Regolamento concernente le modalità di rilascio ed i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione ed applicazione dei prezzi, nonchè la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame d'idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie d'esame», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0128/Pres. del 7 maggio 2002;

VISTO, in particolare, il disposto dell'articolo 57 della surrichiamata legge regionale che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64 e fissa al 31 dicembre 2002 il termine di validità per la classificazione delle strutture già autorizzate;

ATTESO che corre, pertanto, l'obbligo di provvedere alla riclassificazione delle stesse per il quinquennio 2003-2007, secondo le modalità e procedure stabilite dal successivo articolo 58 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres.;

VISTE le apposite schede di denuncia delle attrezzature e dei servizi presentate dai titolari o gestori degli esercizi alberghieri interessati;

VISTA la nota del 10 dicembre 2002 redatta dal Comando di Polizia Municipale in cui si specifica che il titolare dell'Hotel Damodoro, in relazione al paragrafo 2.16 «Locali di ricevimento e soggiorno» ha barrato la casella 2.161 corrispondente al requisito minimo previsto per la classificazione di «1 stella», mentre il requisito minimo per la classificazione di «3 stelle» corrispondente alla casella 2.163, che equivarrebbe ad una sala ricevimento/soggiorno di mq. 56,4;

VISTA, altresì, la successiva nota del 18 dicembre 2002 redatta dal Comando di Polizia Municipale in cui si conferma che allo stato attuale l'Hotel Damodoro non dispone del requisito minimo di cui al punto 2.163, bensì del requisito minimo di cui al punto 2.161, stante la coesistenza di un'autorizzazione di pubblico esercizio di tipo B per mq. 67;

CONSTATATO che dalle suddette schede di denuncia delle attrezzature e dei servizi, integrate dal verbale redatto da agenti della Polizia comunale a seguito di sopralluogo, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta che le strutture ricettive sopraindicate sono in possesso degli standard qualitativi minimi per l'attribuzione della seguente classifica, ad esclusione dell'Hotel Damodoro;

VISTA la documentazione agli atti, unitamente alle relazioni del Servizio di Polizia Comunale;

VISTO l'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres. che prevede la pubblicazione del provvedimento di classificazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

(omissis)

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 e l'articolo 61 del vigente Statuto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 28 marzo 2002 con la quale è stato approvato il PEG 2002;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 18 febbraio 2002 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2002;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/2001 in tema di funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

Art. 1

Ai sensi della legge regionale n. 2/2002 e come dalle allegate schede di denuncia delle attrezzature e dei servizi che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le strutture ricettive alberghiere sottoindicate sono così classificate:

- Hotel Villa Ottoboni - p.tta Ottoboni, n. 2 - 4 stelle;
- Palace Hotel Moderno - v.le Martelli, n. 1 - 4 stelle;
- Hotel Minerva - p.zza XX Settembre, n. 5 - 4 stelle;
- Hotel Santin - via delle Grazie, n. 9 - 3 stelle;
- Best Western Park Hotel - via Mazzini, n. 43 - 3 stelle;
- Albergo Monterale - via Montereale, n. 18 - 3 stelle;
- Albergo Montereale/Dipendenza - via Montereale, n. 16 - 2 stelle;
- Hotel Damodoro - via Montereale, n. 20 - 1 stella;
- Hotel Residence Meublè - via Montereale, n. 27 - 2 stelle;
- Locanda Al Sole - p.zza Don Bosco, n. 22 - 1 stella.

Residenze Turistiche Alberghiere

- Albergo Residence Italia - p.zza Costantini, n. 6 - 3 stelle.

Art. 2

Di dare atto che la classificazione sopra attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 57, comma 2 della legge regionale n. 2/2002.

Art. 3

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

(omissis)

IL DIRETTORE:
arch. Federica Brazzafolli

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
(Pordenone)

Modifica all'articolo 35 dello Statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 92 del 19 dicembre 2002 - esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991 - è stato così modificato il 1° comma dell'articolo 35 dello Statuto comunale:

Art. 35

(Composizione della Giunta comunale)

«1. La Giunta comunale di Prata di Pordenone è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 (sei) assessori dallo stesso nominati.».

Prata di Pordenone, 2 gennaio 2003

LA RESPONSABILE DI AREA:
avv. Giuditta Rombolà

COMUNE DI PREPOTTO
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Casa del Pellegrino». Determina n. 464/200-AMM/2002 del 27 dicembre 2002. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

(omissis)

DETERMINA

1) di classificare, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, la struttura ricettiva alberghiera sotto indicata, come segue:

Struttura ricettiva alberghiera

Titolare: Società «Castelmonte di Falcomer Renzo & C. S.a.s.» con sede in Prepotto (Udine) via Castelmonte n. 6, rappresentata dal sig. Falcomer Alessandro, nato a Portogruaro (Venezia) il 14 aprile 1969, residente a Cividale del Friuli (Udine) via Divisione Julia n. 41.

Denominazione: «Casa del Pellegrino».

Ubicazione: via Castelmonte n. 6 - 33040 Prepotto (Udine).

Capacità ricettiva: n. 13 camere per complessivi n. 24 posti letto e n. 13 bagni completi.

Classificazione: Albergo a due stelle.

2) di rendere pubblica la presente classificazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente determinazione nonchè, per estratto della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

3) di dare atto che la classificazione sopra attribuita ha validità dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale n. 2/2002;

4) di dare inoltre atto che avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, e successive modificazioni ed integrazioni:

- da parte del titolare o del gestore, entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente determinazione;
- da parte di terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Prepotto, lì 27 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO:
Bruno Sgubin

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Classificazione di strutture ricettive alberghiere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con determina n. 2784 del 24 dicembre 2002, ai sensi della legge regionale 2/2002, ha riclassificato le seguenti strutture ricettive alberghiere:

- Struttura ricettiva alberghiera sita in Ronchi dei Legionari, viale Serenissima n. 71 e denominata «Doge Inn» di Pier & Corinna S.n.c. con sede in Ronchi dei Legionari v.le Serenissima n. 71, albergo a tre stelle con la capacità ricettiva di 25 posti letto.

- Struttura ricettiva alberghiera sita a Ronchi dei Legionari, via Mazzini n. 44 e denominata «Albergo Furlan» S.a.s. di Cesnovar H. & C. con sede in Ronchi dei Legionari, via Mazzini n. 44, albergo a tre stelle con la capacità di 107 posti letto.

Ronchi dei Legionari, 24 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Elisabetta Angalò

COMUNE DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
(Pordenone)

Tariffe dei servizi acquedottistici per l'anno 2002 nel Comune di San Giorgio della Richinvelda.

VISTA la deliberazione CIPE n. 52 del 4 aprile 2001 - direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici;

COMUNICA

di applicare con decorrenza 1° luglio 2002 le sottoelencate tariffe per il servizio di erogazione dell'acqua potabile, gestito in economia:

tariffa base	fino a 0,7 mc al giorno	L. 430/mc	euro 0,22207/mc
tariffa p1	oltre 0,7 mc al giorno	L. 626/mc	euro 0,32330/mc
Servizio fognatura		L. 170/mc	euro 0,087798/mc (invariato)
Servizio depurazione		L. 500/mc	euro 0,258228/mc (invariato)

San Giorgio della Richinvelda, 23 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Paolo Maniago

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO
(Gorizia)

Avviso di pubblicazione della variante n. 2 al Piano per gli insediamenti produttivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 29/2002 del 15 novembre 2002, esecutiva nei termini di legge, il Comune di San Lorenzo Isontino ha adottato la variante n. 2 al Piano per gli insediamenti produttivi.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante al Piano sarà depositata presso l'Ufficio di Segreteria comunale, in tutti gli elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

San Lorenzo Isontino, 28 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. A. Collini

COMUNE DI SAURIS
(Udine)

Trasformazione e riclassificazione di struttura ricettiva turistica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con propria determinazione n. 4 del 7 dicembre 2002 è stata trasformata da albergo a casa per ferie, ai sensi della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002, la seguente struttura alberghiera:

• Pame Cinto (Casa per ferie) sita in Sauris, località Velt n. 78, classificata Casa per ferie con una capacità ricettiva di n. 10 camere, n. 19 posti letto, con servizi igienici propri e centralizzati.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio del turismo, e del terziario da parte del titolare o gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sauris, lì 7 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Augusto Petris

Riclassificazione di strutture ricettive alberghiere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con propria determinazione n. 5 del 7 dicembre 2002 sono state riclassificate ai sensi della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002 le seguenti strutture alberghiere:

1) Morgenleit (albergo) sita in Sauris di Sotto n. 59, gestita dalla Società H.K.T. S.r.l. la classificazione a «tre stelle» con una capacità ricettiva di n. 22 camere per un totale di n. 41 posti letto e n. 17 bagni.

2) Meublè Schneider (albergo) sita in Sauris di Sotto n. 92/A, gestita da Schneider Vinicio, la classificazione a «due stelle» con una capacità ricettiva di n. 8 camere, n. 18 posti letto, n. 8 bagni.

3) Pa Krhaizar (albergo) sita in Fraz. Lateis n. 5, gestita da Cossutta Elena, la classificazione a «due stelle» con una capacità ricettiva di n. 7 camere, n. 12 posti letto, n. 5 bagni.

4) Riglarhaus (albergo) - Casa principale, sita in Fraz. Latris n. 3, gestita da Schneider Paola & C. S.a.s., la classificazione a «due stelle» con una capacità ricettiva di n. 7 camere, n. 13 posti letto, n. 7 bagni.

5) Riglarhaus (albergo) - dipendenza - sita in Fraz. Lateis n. 17, gestita da Schneider Paola & C. S.a.s., la classificazione a «due stelle» con una capacità ricettiva di n. 7 camere, n. 17 posti letto, n. 7 bagni.

6) Neiderhorbige (albergo) sita in Fraz. Sauris di Sopra n. 38, gestita da Marzotto Loris, la classificazione a «una stella» con una capacità ricettiva di n. 8 camere, n. 20 posti letto, n. 8 bagni.

7) Borgo San Lorenzo (Case ed appartamenti per vacanze) sita in Fraz. Sauris di Sopra n. 7/H, gestita dalla sog. B e G: S.a.s. di Bellina Luisa, la classificazione a «tre stelle», con una capacità ricettiva di n. 14 appartamenti, n. 42 posti letto, n. 13 bagni.

8) Domini (albergo) sita in loc. La Maina n. 8, gestita da Domini Ido, la classificazione a «due stelle» con una capacità ricettiva di n. 9 camere, n. 21 posti letto, n. 8 bagni.

9) Eimblatribn (Rifugio Alpino) sita in località Eiblatribn, gestita da Dirughello Diomiro, la classificazione di Rifugio Alpino.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo, e del terziario da parte del titolare o gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sauris, lì 7 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Augusto Petris

COMUNE DI TRIESTE

Area Sviluppo Economico

Classificazione delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta - quinquennio 2003-2007.

IL DIRETTORE DI AREA

rende noto che con determinazione dirigenziale n. 90 del 18 dicembre 2002, ha attribuito alle strutture ricettive alberghiere e alle strutture ricettive all'aria aperta esistenti nel territorio del Comune di Trieste per il quinquennio 2003-2007 la seguente classificazione:

A) Strutture alberghiere:

1) classificazione a «una stella» (*)

1) Albergo Brioni, ubicato in via Ginnastica 2;

2) Albergo Istria, ubicato via Timeus 5;

3) Albergo Alabarda Flora, casa madre ubicato in via Valdirivo 22, III piano;

4) Albergo Alabarda Flora - dependance ubicato in via Valdirivo, 22, I piano;

5) Albergo Bembo, ubicato in via Malaspina, 2;

6) Albergo Blaue Krone, ubicato in via XXX Ottobre, 12;

7) Albergo Da Pepi ubicato in via Kosovel, 33;

8) Albergo Gianni, ubicato in via Lazzaretto Vecchio, 22;

9) Albergo Marina ubicato in via Galatti, 14;

10) Albergo Mignon, ubicato in via Junker, 12;

11) Nuovo Albergo Centro ubicato in via Roma, 13;

12) Albergo Tritone, ubicato in viale Miramare, 133;

13) Albergo Valeria ubicato in Strada per Vienna, 52.

2) classificazione a «due stelle» (**)

1) Albergo La Valle di Banne, ubicato in località Banne, 25;

2) Nuovo Hotel Daneu - Daneu - dependance ubicato in strada per Vienna, 76;

3) Hotel Riviera & Maximilian's - dependance, ubicato in strada Costiera, 33;

4) Residenza turistica alberghiera. L'Albero Nascosto, ubicata in via F. Venezian 18.

3) classificazione a «tre stelle» (***)

1) Hotel Al Tiglio - Pri Lipi, ubicato in via Kosovel, 3;

2) Albergo Abbazia ubicato in via Geppa, 20;

3) Best Western Hotel San Giusto, ubicato in via dell'Istria, 7;

4) Hotel Italia ubicato in via Geppa, 15;

5) Hotel Milano ubicato in via Ghega, 17;

6) Novo Hotel Impero ubicato in via S. Anastasio, 1;

7) Nuovo Hotel Daneu - Daneu casa madre, ubicato in strada per Vienna, 55;

8) Hotel Riviera & Maimilian's - casa madre, ubicato in strada Costiera, 22

9) Albergo Roma ubicato in via Ghega, 7;

10) Albergo Città di Parenzo ubicato in via degli Artisti, 8;

11) Albergo Al Viale ubicato in via Nordio, 5;

12) Albergo Alla Posta, ubicato in piazza Oberdan, 1.

4) classificazione provvisoria a «quattro stelle» (****)

1) Albergo Colombia ubicato in via Geppa, 18;

2) Grand Hotel Duchi D'Aosta, ubicato in piazza Unità d'Italia, 2;

3) Jolly Hotel Cavour, ubicato in corso Cavour, 7;

4) Starhotel Savoia Excelsior Palace, ubicato in Riva Mandracchio, 4.

5) classificazione provvisoria a «cinque stelle» (*****)

1) Hotel Greif Maria Theresia, ubicato in viale Miramare, 109;

B) Strutture ricettive all'aria aperta

1) classificazione a «due stelle» (**)

1) Campeggio Obelisco, ubicato in Strada nuova per Opicina, 37.

2) classificazione a «tre stelle» (***)

1) Campeggio Pian del Grisa, ubicato in località Contovello, 226.

Trieste, 19 dicembre 2002

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Edgardo Bussani

COMUNE DI VENZONE
(Udine)

Riclassificazione delle strutture ricettive operanti nel Comune ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - quinquennio 1° gennaio 2003-31 dicembre 2007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con proprio provvedimento n. 622 del 23 dicembre 2002, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, ha riclassificato le seguenti strutture ricettive alberghiere:

- Hotel Carnia via Canal Del Ferro, n. 28 - Frazione Carnia - Venzone; albergo a tre stelle, dotato di 41 stanze, tutte con bagno proprio, per complessivi 80 posti letto.
- Albergo «Al Girarrosto» via Pontebbana, n. 74 - Frazione Carnia - Venzone; albergo ad una stella, dotato di 13 stanze, tutte con bagno proprio, per complessivi 24 posti letto.
- Albergo «Da Michele» via Pontebbana n. 20 - Venzone; albergo ad una stella, dotato di 11 stanze, tutte con bagno proprio, per complessivi 19 posti letto.
- Albergo «Eurohotel» (ex Arcimboldo) via Rivoli Bianchi, n. 4 - Venzone; albergo a tre stelle, dotato di 15 stanze, tutte con bagno proprio, per complessivi 24 posti letto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Maria Treu

COMUNE DI VERZEGNIS
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Al Quadrifoglio».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con propria determina n. 406 del 10 dicembre 2002 è stata riclassificata, ai sensi della legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2002 la seguente struttura alberghiera:

- «Al Quadrifoglio», capacità ricettiva otto camere, con sedici posto letto, ubicato in Verzegnis, via Vittorio Cella n. 8;
  classificato: albergo «una stella».

E' ammesso ricorso avverso il provvedimento di classificazione al Direttore regionale del commercio, turismo e terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Sandro Floreani

ENERGIA & AMBIENTE MULTISERVIZI S.p.A.
RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Adeguamento per l'anno 2002 delle tariffe del servizio di fognatura e di quelle del servizio di depurazione per l'utenza del territorio servito.

In osservanza della deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2002 n. 2286 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 24 luglio 2002 n. 30, Energia & Ambiente Multiservizi S.p.A. comunica che:

1) la tariffa del servizio di fognatura per l'anno 2002, vigente dal 1° gennaio 2002 per le utenze allacciate alle reti dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Turriaco, San Pier d'Isonzo, Fogliano Redipuglia e Sagrado, è fissata in euro 0,100257 al metro cubo;

2) la tariffa del servizio di depurazione per l'anno 2002, vigente dal 1° gennaio 2002 per le utenze allacciate alle reti dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Turriaco, San Pier d'Isonzo, Fogliano Redipuglia e Sagrado è fissata in euro 0,276061 al metro cubo.

Gli aumenti delle tariffe sono finalizzate all'attuazione degli interventi urgenti contenuti nei programmi stralcio di cui all'articolo 141, comma 4 della legge n. 388/2000, da far confluire negli appositi fondi provinciali vincolati per le medesime necessità.

IL PRESIDENTE:
dott. Aurora Mofferdin

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, n. 27114. (Estratto). Ditta: Sager S.r.l. con sede in via Roma a San Giovanni al Natisone (Udine).

IL DIRIGENTE

(omissis)

Art. 1

Di autorizzare a favore della ditta Sager S.r.l. l'esercizio dell'impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Staranzano, sito in località Bistrigna, per una capacità di trattamento e recupero fino a 5.000 tonnellate/anno.

La presente autorizzazione ha efficacia fino al 2 agosto 2004.

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI UDINE

Modifica di alcuni articoli dello Statuto.

Si rende noto che il Consiglio provinciale con deliberazione n. 87 del 9 dicembre 2002 ha modificato gli articoli 70, 71 e 73 dello «Statuto della Provincia di Udine» già pubblicato nel Supplemento straordinario n. 6 del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2001 e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 3 dicembre 2002.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000 la conseguente formulazione è stata pubblicata all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 12 dicembre 2002 e risulta essere la seguente:

Art. 70

(Diritto di iniziativa)

1. I referendum hanno carattere propositivo.

2. L'indizione dei referendum propositivi può essere richiesta:

a) da almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno venti diversi Comuni della provincia;

b) da almeno cinque Consigli comunali che rappresentino complessivamente 15.000 abitanti.

3. Le richieste di referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale, ad eccezione dei seguenti argomenti:

a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza revoca;

b) personale della Provincia o di sue Aziende speciali o istituzioni;

c) Regolamento del Consiglio provinciale e gli atti della Giunta che disciplinano la propria organizzazione;

d) bilancio e contabilità;

e) oggetti sui quali il Consiglio deve deliberare entro i termini stabiliti dalla legge;

f) pareri richiesti da disposizioni di legge;

g) provvedimenti in materia tributaria.

4. La richiesta del comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Provincia.

5. I risultati dei referendum vengono pubblicati all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi, entro sette giorni dalla consultazione.
I referendum propositivi non possono essere riproposti, sugli stessi quesiti e proposte, prima che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del risultato referendario.

Art. 71

(Raccolta e verifica delle firme e ammissibilità)

Con apposito Regolamento si provvederà a normare:

a) la modalità di raccolta delle firma autenticate che dovrà avvenire a cura del Comitato promotore entro un periodo di sessanta giorni;

b) la nomina ed il funzionamento di apposita Commissione per i referendum, composta da cinque esperti scelti secondo modalità definite e della quale dovrà far parte il Segretario generale, che verificherà il numero e la validità delle firme, nonché l'ammissibilità dei quesiti referendari;

c) i termini entro cui, concluso il giudizio di ammissibilità, dovrà essere indetto dal Presidente della Provincia il referendum.

Art. 73

(Validità ed effetti giuridici del referendum)

1. Il referendum è valido quando abbiano votato almeno il 35% più uno degli aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio discute l'esito del referendum entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.

Entro ulteriori sessanta giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum.

3. In ogni caso, qualora la delibera assunta a seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviarne l'esecutività all'esercizio finanziario successivo.

IL RESPONSABILE U.O.
«ATTI CONSIGLIO E GIUNTA»:
Loris Peressini

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di cardiochirurgia.

In attuazione al decreto 19 dicembre 2002, n. 1373, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- area chirurgia e delle specialità chirurgiche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: cardiochirurgia
- posti: n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7, 1° comma, decreto legislativo n. 165/2001).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o in disciplina affine;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

a) *prova scritta:*

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2. per le discipline dell'area chirurgica la prova in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

1. l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;
2. il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi

di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto

regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal Funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli;
   b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 30 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10;
   b) titoli accademici e di studio: 3;
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
   d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
   a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
      1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
      2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
      3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
      4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
   b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
   a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
   b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
   c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
   d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
   e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S.Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 - quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

13. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o rac-

colti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 - alle ore 13 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432/554353 e 554354 - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.fvg.it) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito internet www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
Luciano Palumbo

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

...l... sottoscritt...(a) ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ... post.. di .... bandito il .... n. ...

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- di essere nat... a .... il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....;
- di risiedere a: .... via ...., n. .....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- godere dei diritti civili e politici in .... (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) .... conseguito il .... presso (Università): .... (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di ....(b);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Sedi di Udine e/o Cividale del Friuli
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni .... e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....

  via/piazza................................n..........

  telefono n. ....

  c.a.p. n. .... città ....

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....

(firma autografata leggibile, per esteso)

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:
  - laurea: ....
    conseguita il .... presso ....
  - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il .... presso ....
- le seguenti specializzazioni:

  ....
  conseguita il .... presso ....
  ....
  conseguita il .... presso ....
  ....
  conseguita il .... presso ....
- di essere iscritto/a all'Albo dei medici-chirurghi

  della Provincia di .... dal .... con il n. .... di posizione.

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)

....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt..
nat... a .... il .... residente a ....
indirizzo .... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)

....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
- ....
  (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- ....
  (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ....
  composta di n. ......fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale ....
  (qualifica)
  presso ....
  (Azienda o Ente)
  dal .... al .... in qualità di dipendente dell... stess...

Art. 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

A norma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, nella sala riunioni del settore del personale 2° piano ala b dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina - via Fatebenefratelli 34 - Gorizia la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all'ora indicati:

18 febbraio 2003 - ore 9.00

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di anestesia e rianimazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Bernardetta Maioli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di rettifica del bando del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore socio-sanitario (O.S.S.) categoria «Bs».

Si rende noto che con deliberazione del Direttore generale n. 779 del 16 dicembre 2002 è stata disposta la seguente rettifica al bando del pubblico concorso indicato in oggetto: il 30% dei posti del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Operatore socio-sanitario (O.S.S.) categoria «Bs» indetto con deliberazione n. 625 dell'1 ottobre 2002 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 23 ottobre 2002 e sulla G.U.R.I. 4ª serie speciale n. 90 del 15 novembre 2002, viene riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 o da altre disposizioni di legge speciali che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (tra cui, ad esempio, i volontari inferma breve delle tre Forze Armate congedati senza demerito - decreto legislativo 196/1995 e successive modifiche ed integrazioni).

Gemona del Friuli, 19 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno

COMUNE DI PAULARO
(Udine)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di vigile urbano - cat. PLA1.

E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di vigile urbano - cat. PLA1.

Si richiede il possesso della patente di guida di categoria «B» ed il titolo di studio corrispondente al diploma di scuola media superiore (quinquennale).

Scadenza della presentazione delle domande: ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2003.

Calendario e sede delle prove d'esame:

1° prova scritta: 10 febbraio 2003 ore 9.30;

2° prova scritta: 11 febbraio 2003 ore 9.30.

Sede: Palazzo municipale - piazza Nascimbeni, 16 - Paularo.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio personale (telefono 0433/70026).

Paularo, 23 dicembre 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Manuela Prosperini

PROVINCIA DI PORDENONE

Concorsi pubblici, per esami, per diverse categorie.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami:

1. Copertura di un posto di Funzionario tecnico (Risorse Idriche), cat. D, posizione economica D1, del C.C.R.L. Friuli Venezia Giulia.

Requisiti richiesti: uno dei seguenti diplomi di laurea in ingegneria, scienze geologiche, scienze ambientali, chimica, chimica industriale, scienze biologiche, scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie o altra laurea equipollente per legge, per l'ammissione ai pubblici concorsi.

I candidati in possesso dei requisiti prescritti potranno partecipare alla prima prova scritta presentandosi personalmente, muniti di un valido documento di identità, il giorno martedì 11 marzo 2003 tra le ore 13.30 e le ore 14.30, a pena esclusione, presso la sede dell'I.T. per Geometri «S. Pertini», v. Interna, 2, Pordenone.

2. Copertura di un posto di tecnico risorse energetiche, cat. C, posizione economica C1, del C.C.R.L. Friuli Venezia Giulia.

Requisiti richiesti: uno dei seguenti diplomi quinquennali di Perito industriale, Geometra, Perito edile, Tecnico delle industrie meccaniche, Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, Tecnico delle industrie chimiche, Tecnico dei sistemi energetici. I candidati in possesso dei requisiti prescritti potranno partecipare alla prova di preselezione presentandosi personalmente, muniti di un valido documento di identità, il giorno giovedì 27 febbraio 2003 tra le ore 14.00 e le ore 15.00, a pena esclusione, presso la sede dell'I.T. per i Geometri «S. Pertini», v. interna 2, Pordenone. Per la partecipazione ad entrambi i concorsi non è richiesta la presentazione preventiva della domanda nè di alcuna documentazione.

Per informazioni sui presenti concorsi e per il ritiro di copia integrale dei bandi tel. 0434/231303-231358.

Copia dei bandi sono altresì reperibili presso tutte le Province italiane e su internet al sito della Provincia www.provincia.pordenone.it.

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE:
A. Angilella

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 — LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni — TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 — UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 — GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre — PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 — PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 — VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 — MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 — TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 — GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) — DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 — DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)